



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 261

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 febbraio 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 9
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	» 37

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 39
2 ^a - Giustizia	» 58
3 ^a - Affari esteri	» 62
4 ^a - Difesa	» 88
5 ^a - Bilancio	» 91
6 ^a - Finanze e tesoro	» 96
7 ^a - Istruzione	» 100
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 113
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 120
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 143
12 ^a - Igiene e sanità	» 146
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 147

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 152
Per la sicurezza della Repubblica	» 162

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 164
--	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani *Pag.* 166

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 169

5^a - Bilancio - Pareri » 173

12^a - Igiene e sanità - Pareri » 175

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 176

CONVOCAZIONI Pag. 177

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 febbraio 2010

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente FOLLINI, condividendo il richiamo espresso da ultimo ieri dal Presidente della Camera in ordine alla serietà con cui va affrontata la questione delle incompatibilità parlamentari, ricorda che il disegno di legge n. 1630 pende ancora all'esame della competente Commissione permanente del Senato, nonostante l'avvicinarsi della scadenza elettorale amministrativa che lascia prevedere un incremento delle fattispecie di compresenza del mandato parlamentare con altro incarico in enti territoriali.

Esprime poi disappunto per la mancata comunicazione dell'assunzione della carica di sindaco di Catania da parte del senatore Stancanelli. Di tale violazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri ritiene debba essere informato il Presidente del Senato per le determinazioni del caso, non essendo ammissibile che lassismo o noncuranza dei senatori interessati producano un ruolo improprio di supplenza da parte della libera stampa.

Il senatore SANNA (*PD*), espressa piena condivisione per le comunicazioni del Presidente, richiede che – stante la delicatezza della materia – la Giunta conferisca la definizione delle modalità, con cui investire della questione il Presidente del Senato, all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da convocarsi immediatamente e da svolgersi al termine della presente seduta.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 25 febbraio 2009 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 14, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale nn. 21329/07 RG NR – 1174/09 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatrice ADAMO (PD), la quale ricorda che il procedimento ha avuto avvio da un articolo pubblicato sul settimanale «Panorama» in data 8 febbraio 2007, dal titolo «Non si uccidono così i marescialli», del quale fu autore il senatore Iannuzzi; tale articolo, pubblicizzando l'uscita del volume «Uno sparo in caserma. Il caso Lombardo» di Daniela Pellicanò, proponeva una ricostruzione del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo.

In tale articolo veniva affermato tra l'altro: «[...] Orlando scatta in piedi e grida: "La mafia ha il volto delle istituzioni, il comandante della stazione dei carabinieri di Terrasini è colluso con i mafiosi...". [...] il comando dei carabinieri dirama un secco comunicato di smentita; la mattina dopo i superiori di Lombardo vanno alla procura di Palermo per sollecitare anche la smentita dei magistrati; la procura non fa la smentita e qualcuno dei magistrati (di cui si conosce il nome, è agli atti della commissione Antimafia) fa capire agli ufficiali dei carabinieri che Lombardo potrebbe anche essere arrestato. [...] Lombardo, quando sa della minaccia dell'arresto, scende nel cortile della caserma, scrive in fretta una lettera, estrae la pistola e si spara. [...] Il tenente dei Carabinieri Carmelo Canale, che è [...] cognato del maresciallo Lombardo, ha dichiarato alla commissione Antimafia che il cognato è stato infamato e suicidato per impedirgli di recarsi a prelevare Badalamenti e che dalla procura di Palermo si era verificata la fuga di notizie che aveva permesso a Orlando di infamare il maresciallo in tv [...]».

L'articolo riporta quanto scritto nella relazione di servizio del maggiore Obinu, la quale affermerebbe che «il magistrato della procura di Palermo Gioacchino Natoli ha chiaramente dimostrato seria preoccupazione per l'atteggiamento di Badalamenti, pericoloso per l'impianto processuale che si è poggiato sulle dichiarazioni di Buscetta».

Infine, nel descrivere il libro della Pellicanò, nell'articolo si afferma: «E riproduce sulla copertina l'ultima dichiarazione del tenente Canale: "A quanti pensano che mio cognato Antonio sia morto suicida, rispondo: sbagliate. Questo è un assassinio calcolato da tempo da quelle raffinatissime menti che poco hanno in comune con quanti, in silenzio, combattono la piovra mafiosa"».

A seguito della pubblicazione del menzionato articolo, il dottor Gian Carlo Caselli ed il dottor Gioacchino Natoli proponevano formali querele nei confronti del senatore Iannuzzi, del direttore del settimanale «Panorama», Pietro Calabrese, e dell'autrice del libro, Daniela Pellicanò.

Le due querele – sostanzialmente identiche – affermano che il senatore Iannuzzi riproporrebbe una ricostruzione falsa e parziale della vicenda relativa al suicidio del maresciallo dei Carabinieri Antonio Lombardo, la quale a sua volta si inserisce nel contesto del processo al senatore Giulio Andreotti per l'assassinio del giornalista Mino Pecorelli.

Secondo i querelanti la ricostruzione prospettata dallo Iannuzzi attribuisce una responsabilità grave e diretta alla Procura di Palermo nel suicidio del maresciallo Lombardo.

Sostanzialmente, emergerebbe dall'articolo in questione che la Procura di Palermo, preoccupata del fatto che Badalamenti, venendo in Italia, avrebbe potuto sconfessare Tommaso Buscetta – facendo venir meno l'impianto del processo ad Andreotti – avrebbe minacciato di arrestare il maresciallo Lombardo, l'uomo incaricato di portare Badalamenti in Italia, il quale per ciò si sarebbe sparato.

Verrebbe quindi fornita un'immagine della Procura di Palermo – ed in particolare del dottor Caselli, capo di quell'ufficio, e del dottor Natoli – tale da far ritenere questi ultimi dediti nella loro azione ad impedire a Badalamenti di venire in Italia per smentire Buscetta al fine di sostenere, a tutti i costi, ed evidentemente per ragioni politiche, l'accusa contro Andreotti.

Nello smentire la veridicità degli episodi citati e delle affermazioni riportate nell'articolo *de quo*, i predetti magistrati sottolineano, peraltro, che il processo ad Andreotti per l'omicidio Pecorelli si è svolto a Perugia; in quella sede si sono inserite le rivelazioni di Buscetta relative a tale omicidio ed in quella sede si sarebbe tenuto l'eventuale confronto con Badalamenti.

Nessun addebito potrebbe essere quindi mosso alla Procura di Palermo.

Del pari, lo stesso libro di Daniela Pellicanò, del quale l'articolo richiama le tesi, si risolverebbe in un vero e proprio attacco alla Procura di Palermo ed in particolare all'allora suo capo dottor Caselli ed al dottor Natoli.

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano richiedeva il rinvio a giudizio del signor Iannuzzi e del dottor Calabrese.

Nel corso dell'udienza preliminare del 10 febbraio 2009, il dottor Caselli e il dottor Natoli si costituivano parte civile.

Con memoria trasmessa il 6 febbraio 2009 al giudice dell'udienza preliminare la difesa del signor Iannuzzi aveva rilevato che l'articolo *de quo* deve essere interpretato come espressione dell'attività di divulgazione, denuncia politica e, più in generale, di critica connessa alla funzione di parlamentare svolta dal senatore Iannuzzi.

Il giudice dell'udienza preliminare, visto l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140, disponeva la separazione della posizione di Iannuzzi e, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, avendo invece ritenuto di non potere allo stato accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, disponeva la trasmissione degli atti al Senato.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor IANNUZZI.

Gli pongono domande la relatrice ADAMO (PD) e il senatore LUSI (PD).

Congedato il signor Iannuzzi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole GUZZANTI.

Gli pongono domande il relatore LUSI (PD) e il senatore SANNA (PD).

Congedato l'onorevole Guzzanti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 16 febbraio 2010

25^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B) *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente VIZZINI comunica che sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono emendabili solo gli articoli che abbiano subito modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Dichiara quindi inammissibili, in quanto non in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 24.0.1, 24.0.2, 31.1, 31.4, 31.8, 48.3, 48.4 e 48.5.

Si apre la discussione.

La senatrice BASTICO (PD) si sofferma sull'articolo 48, comma 8, in base al quale l'obbligo di istruzione si assolverebbe anche attraverso l'apprendistato. Si tratta a suo avviso di una norma non condivisibile e

in contrasto con le scelte di principio e ordinamentali fatte con la legge finanziaria del 2007, che ha incluso nell'obbligo di istruzione i primi due anni della scuola media superiore, in linea con quanto previsto dagli ordinamenti di altri Paesi europei e con gli impegni assunti in sede di Unione europea. Infatti, le cospicue risorse economiche messe a disposizione dal Fondo sociale europeo sono dirette ad arricchire il quadro di competenze dei giovani e a conseguire gli obiettivi concordati in sede europea; obiettivi ai quali l'Italia si è adeguata spostando a sedici anni l'età minima per l'ingresso nel mercato del lavoro.

A suo giudizio, la norma introdotta dalla Camera dei deputati rischia di colpire soprattutto i giovani più deboli e di favorire il fenomeno dell'abbandono e dispersione scolastica, già sensibilmente più grave di quello che si registra negli altri Paesi europei.

Per recuperare un più efficace rapporto tra scuola e mondo del lavoro si dovrebbe anzitutto assicurare che il contratto di apprendistato consenta un numero adeguato di ore di formazione all'esterno dell'impresa e un vero percorso di istruzione e arricchimento delle competenze dei giovani. Inoltre, è auspicabile una riforma della scuola che valorizzi le esperienze dirette e l'alternanza scuola-lavoro, privilegiando un'istruzione di tipo induttivo anziché logico-deduttivo; invece, la riforma proposta dal ministro Gelmini, trascurando ancora una volta il problema dell'abbandono scolastico, è orientata soprattutto a un insegnamento di carattere teoretico. Conclude, ribadendo la proposta di sopprimere l'articolo 48, comma 8.

Il senatore ROILO (*PD*) conferma il giudizio critico del suo Gruppo sul disegno di legge, sia per l'eterogeneità delle materie trattate sia, e soprattutto, per i contenuti. In particolare, con riferimento all'articolo 31, giudica negativamente le disposizioni dell'articolo 9: la clausola compromissoria a suo avviso è lesiva dei diritti contrattuali, come sostenuto anche dalle organizzazioni sindacali nelle audizioni davanti agli Uffici di presidenza riuniti. Rileva che il Governo, in questo come in altri provvedimenti, si adopera con sistematicità per vanificare l'accordo intervenuto nel 2007 tra sindacati e Confindustria, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei lavoratori. Tale intento traspare, per esempio, in materia di lavori usuranti, per i quali il diritto al beneficio è condizionato all'andamento del bilancio dell'impresa e alla data di presentazione della domanda, anziché, come sarebbe logico, alla durata dell'attività usurante. Inoltre, l'articolo 20 riduce le tutele per la sicurezza dei lavoratori che operano a bordo del naviglio di Stato, mentre l'articolo 48, comma 8, è incongruente con le norme della legge finanziaria per il 2007, che hanno elevato a sedici anni l'età minima per l'ingresso nel mercato del lavoro, e con la delega sull'apprendistato prevista dall'articolo 46.

Anche la senatrice ADAMO (*PD*) si sofferma sull'articolo 48, comma 8, sottolineandone l'incongruenza con la delega per la revisione della disciplina dell'apprendistato, prevista all'articolo 46. Reputa inoltre censurabile la mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-Re-

gioni, trattandosi di una materia che rientra nella sfera delle competenze concorrenti. Ricorda che la cosiddetta «legge Biagi» aveva previsto che il diritto dovere alla formazione potesse soddisfarsi anche attraverso l'apprendistato; tuttavia, con l'elevazione di un anno dell'obbligo scolastico, per il quale sono stabilite procedure dirette al contrasto dell'abbandono e della dispersione, e con l'innalzamento a sedici anni dell'età minima per l'ingresso nel mercato del lavoro, si è escluso che il contratto di apprendistato possa essere applicato prima di quell'età. Né si può ritenere che le Regioni possano autonomamente applicare la norma, visto che l'obbligo scolastico rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Auspica, pertanto, la soppressione della disposizione o, in subordine, l'approvazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad assicurare la congruenza delle norme attuative con le disposizioni della legge finanziaria per il 2007.

Il presidente VIZZINI ricorda che sono iscritti a parlare nella discussione generale i senatori Nerozzi, Blazina, Carlino, Ichino, Treu, Pardi, Bertuzzi e Passoni.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B**

G/1167-B/1/1 - 11

LAURO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 1167-B, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro,

impegnano il Governo:

in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, ad attuare la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che attribuisce all'INAIL la facoltà di dare direttive all'ISPESL, nel senso che l'INAIL, non essendo istituto gerarchicamente sovraordinato all'ISPESL, può solo fornire indirizzi e indicazioni a quest'ultimo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

G/1167-B/2/1 - 11

GHEDINI, ROILO, BIANCO, TREU, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame prevede la costituzione nella pubblica amministrazione del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*;

tale decisione costituisce una battuta d'arresto per la promozione della pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro a fronte della proficua attività svolta in questi anni dai comitati per le pari opportunità; in nome della «semplificazione», infatti, si smantella un organismo che è stato punto di riferimento per migliaia di lavoratrici, sostituendolo con un comitato che comprende genericamente la lotta alle discriminazioni ed al *mobbing*, senza alcun stanziamento aggiuntivo per la sua realizzazione e senza la riconferma del ruolo di promozione delle politiche di parità nei luoghi di lavoro;

la promozione dei diritti delle donne è stata, inoltre, ulteriormente attaccata dalla drastica riduzione di risorse operata in sede di approvazione del bilancio che, per l'anno in corso, ha previsto un decremento di 25,61 milioni di euro, prevedendo per la promozione dei diritti e delle pari opportunità solo 4,31 milioni di euro;

tutto ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'Unione europea che, il 4 novembre 2009, ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

la Commissione europea infatti ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, violino la normativa comunitaria in quanto non prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere «soluzioni ragionevoli» per tutte le categorie di disabili ed impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del trattamento, una condizione ulteriore di «gravità» degli elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva;

i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,

impegna il Governo:

a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona.

G/1167-B/3/1 - 11

BASSOLI, BOSONE, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, ICHINO, Ignazio MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SOLIANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 22, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, modificando la relativa disciplina recata dall'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria») e dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 («Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici»);

in relazione alle modifiche apportate dal comma 1, è prevista la possibilità per i dirigenti medici – e del ruolo sanitario, ai sensi della nuova formulazione – del Servizio sanitario nazionale, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti;

in questo modo si equipara il trattamento relativo al limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale a quello del personale medico universitario;

rimane comunque in vigore il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione mandare in pensione il personale al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, esclusi i dirigenti di struttura complessa;

i dirigenti medici e del ruolo sanitario potrebbero in base all'attuale modifica dell'articolo 22 permanere in servizio fino a 70 anni di età, ma allo stesso tempo potrebbero essere collocati a riposo dall'amministrazione molto prima in base al disposto dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;

la discrepanza tra le due norme in oggetto potrebbe comportare un inutile e dispendioso contenzioso tra l'amministrazione pubblica e il personale dirigente medico e del ruolo sanitario,

impegna il Governo:

a chiarire in via definitiva e ad armonizzare la disciplina in materia di età pensionabile del personale sanitario al fine di evitare sperequazioni all'interno della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

G/1167-B/4/1 - 11

RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Il Senato,

premessi che:

l'istruzione è un diritto sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

il primo comma dell'articolo 34 della Costituzione con l'enunciazione «La scuola è aperta a tutti» attribuisce alla collettività il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione quale elemento essenziale per lo sviluppo della personalità, attribuendo allo Stato l'onere di rimuovere ogni ostacolo all'accessibilità al diritto di istruzione ed il compito di rendere effettivo tale diritto;

il comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per l'anno 2007) prevede che «L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.»;

l'elevazione dell'età (da quindici a sedici anni) è conseguente all'aumento del numero degli anni (dieci) previsti per il percorso minimo di istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a sedici anni;

il disegno di legge in esame, all'articolo 48, comma 8, interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto «anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione», di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è stato introdotto con l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

la suddetta disposizione fa chiaramente riferimento ad un quadro normativo in cui l'obbligo scolastico era determinato ai quindici anni di età e identificava quindi il triennio successivo di diritto-dovere all'istruzione con l'età compresa tra i quindici e i diciotto anni;

sono circa 126 mila in Italia i giovani al di sotto dei sedici anni che non frequentano né la scuola, né la formazione professionale, né svolgono alcuna attività lavorativa, mentre sono quasi 150.000 (nel 2003 erano circa 30.000) i giovani che assolvono all'obbligo di istruzione e formazione attraverso la formazione professionale;

nelle regioni in cui si è maggiormente investito in formazione, quali il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, si è strutturato un sistema stabile e qualificato;

l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, pur essendo uno strumento efficace per consentire ai ragazzi di misurarsi con modalità nuove di apprendimento, non può in nessun caso sostituirsi al primario diritto all'istruzione in quanto, se è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso, non può in alcun modo sostituirsi all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

così come è formulata la norma si pone in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede in modo esplicito che l'accesso al lavoro non può avvenire prima del compimento dei sedici anni, in quanto «equipara» due piani diversi quali quello dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione;

nel 2006, secondo l'ultimo rapporto Isfol, le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007 e hanno coperto solo in parte il percorso obbligatorio di 240 ore, realizzato nel 2007 solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, le province di Trento e di Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), interessando circa il 20 per cento di giovani con contratto di apprendistato;

considerato che:

la norma prevista all'articolo 48, comma 8, del disegno di legge in esame allontana il nostro Paese ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante per il nostro Paese, ovvero l'assolvimento dell'obbligo di istruzione da svolgersi, fino al compimento dei sedici anni, all'interno della scuola;

la norma in esame si pone, inoltre, in palese contrasto con quanto richiesto dall'Unione europea in merito all'aumento della permanenza a scuola degli adolescenti ed alla riduzione della dispersione scolastica, nonché con quanto auspicato dall'Ocse (l'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) e dalla Banca d'Italia i cui studi più recenti ribadiscono la necessità di «investire» sull'istruzione ai fini di acquisire maggiori professionalità e competitività;

ciò detto, appare quanto meno anomala la scelta fatta con l'articolo 48, comma 8 che invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad «armi pari» con i loro colleghi nel resto del mondo realizza

una scelta del tutto alternativa a questi obiettivi con l'unico risultato di penalizzare gli studenti italiani;

impegna il Governo:

prima di procedere alle intese di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, a rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro e, in particolare, le norme che regolano il contratto di apprendistato al fine di potenziarne l'aspetto formativo, attraverso:

a) la previsione di un adeguato numero di ore di formazione (non inferiore al cinquanta per cento), parametrato anche alle migliori esperienze europee e italiane, da svolgersi in strutture esterne alle aziende, quali le istituzioni scolastiche e gli enti formativi comunque accreditati ai sensi della vigente normativa;

b) un sistema di autorizzazioni alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i *tutor* come già vigenti in alcune Province autonome del nostro Paese;

a reiterare i percorsi sperimentali individuati dal comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a sedici anni, in modo che, anche attraverso l'incremento di risorse dedicate, sia possibile assolvere l'obbligo suddetto anche attraverso percorsi di apprendistato:

a) prevedendo, in primo luogo, che tale percorso sia riservato esclusivamente a quegli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) istituendo modalità di accreditamento da parte del MIUR delle strutture formative da inserire in un elenco nazionale;

c) conferendo adeguate risorse umane e finanziarie all'accompagnamento dell'apprendista nel percorso scuola-lavoro;

d) adottando metodologie didattiche innovative mutuata dai modelli già funzionanti in Europa.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BAIO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione» fino a: «domanda».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo».

1.2

CARLINO, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione» fino a: «domanda».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo».

Art. 2**2.1**

BASSOLI, GHEDINI, ROILO, TREU, BIANCO, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, SOLIANI, VITALI, BAIO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e dal Ministero della salute».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: «dei predetti ministeri» con le seguenti: «del predetto ministero» e sopprimere la parola: «rispettivamente»;

b) alla lettera a), sopprimere le parole: «rispettivamente» e «e del Ministero della salute»;

c) alla lettera c) sopprimere le parole: «, il Ministero della salute»; sostituire le parole: «i predetti ministeri» con le seguenti: «il predetto ministero»;

d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero del Ministro della salute» fino a: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché» con le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute e»;

e) alla rubrica, sopprimere le parole: «e dal Ministero della salute».

2.2

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la creazione di un coordinamento unico tra gli enti e le amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della competenza e dell'autonomia operativa di ciascun ente ed amministrazione».

2.4

ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BAIO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la competenza ad» con le seguenti: «la possibilità di».

2.3

CURSI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «direttive» con la seguente: «indicazioni».

Art. 5

5.1

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 14

14.1

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 20

20.1

NEROZZI, ROILO, PEGORER, CASSON, SCANU, BLAZINA, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI, BAIO

Sopprimere l'articolo.

20.2

PARDI, CARLINO, CAFORIO

Sopprimere l'articolo.

20.3

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU

Al comma 1, sostituire le parole: «si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne» con le seguenti: «si interpreta nel senso che la delega di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, concerne».

20.4

PARDI, CARLINO, CAFORIO

Al comma 1, sostituire le parole da «l'esclusione» fino a: «a bordo del» con le seguenti: «le norme di tutela riguardanti l'esposizione a rischio amianto trovano applicazione con riferimento alle attività effettuate, a bordo ed al servizio del naviglio di Stato, dal personale imbarcato sul».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto ministeriale al fine di integrare la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per garantire le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro a bordo del naviglio di Stato, tenendo conto della particolarità delle condizioni di impiego e delle esigenze operative. »

20.5

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'esclusione» fino a: «a bordo del» con le seguenti: «le disposizioni di legge relative all'esposizione all'amianto si applicano con riferimento alle attività effettuate, a bordo ed al servizio del naviglio di Stato, dal personale imbarcato sul».

20.6

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie asbesto-correlate ha diritto al risarcimento in via amministrativa del danno subito, previa attestazione del periodo di imbarco effettuato sul naviglio di stato nel quale sia provata la presenza a bordo di materiale contenente amianto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

Art. 21**21.1**

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso 01, sopprimere le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 22**22.1**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti:"dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: «la parola: "medici" è soppressa.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «medici».

22.2

BOSONE, BASSOLI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, ICHINO, Ignazio MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SOLIANI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale"».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

22.3

Mariapia GARAVAGLIA, ROILO, RUSCONI, TREU, ADRAGNA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, MARCUCCI, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "professori universitari" sono aggiunte le parole: ", ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,"».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

22.4

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato».

22.5

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale».

22.6

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: ”, ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

Art. 24**24.0.1**

RUSCONI, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, ADRAGNA, BLAZINA, CERUTI, Vittoria FRANCO, GHEDINI, ICHINO, MARCUCCI, ROILO, PASSONI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, TREU, VITA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Indennità di ente)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

24.0.2

GHEDINI, BIANCO, ROILO, TREU, Vittoria FRANCO, ADRAGNA, BIONDELLI, BAIO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Estensione dei congedi parentali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo

il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al "Fondo per le aree sottoutilizzate" è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

Art. 27

27.1

MORRA, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:

”Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni;”».

Art. 31

31.1

CARLINO, PARDI

Al comma 7, capoverso «Art. 412-quater», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel primo periodo al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà».

31.2

TREU, GHEDINI, ROILO, ICHINO, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Al comma 8, sopprimere la parola: «412,».

31.3

TREU, ROILO, ICHINO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Sopprimere il comma 9.

31.4

CARLINO, PARDI

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «le parti contrattuali» aggiungere le seguenti: «, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.».

31.5

GHEDINI, ROILO, ICHINO, TREU, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),».

Conseguentemente:

a) al comma 10, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

b) al comma 11, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

c) al comma 12, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: ”, comma 1, lettere a), b) e c),».

31.6

ROILO, TREU, ICHINO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «, sentite le parti sociali», con le seguenti: «, d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

31.7

CARLINO, PARDI

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentite le parti sociali» con le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

31.8

CARLINO, PARDI

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatte salve le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro».

Art. 32

32.1

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

32.2

NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32.3

ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Art. 34

34.1

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 46

46.1

BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, PASSONI, ADRAGNA

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), capoverso «30», alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei»;

b) al comma 1, lettera c), capoverso «81», alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei».

46.2

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e la parola: «disposizione» è sostituita dalla seguente: «legge».

46.3

GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, PASSONI, ADRAGNA

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», sostituire la parola: «disposizione» con la seguente: «legge».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), capoverso «30», alinea, sostituire la parola: «disposizione» con la seguente «legge»;

b) al comma 1, lettera c), capoverso «81», alinea, sostituire la parola «disposizione» con la seguente «legge».

46.4

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera b), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e la parola: «disposizione» è sostituita con la seguente: «legge».

46.5

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «81», sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi» e la parola: «disposizione» con la seguente: «legge».

Art. 48

48.2

GHEDINI, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

48.1

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

48.3

CARLINO, PARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

48.4

CARLINO, PARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

48.5

CARLINO, PARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.6

FINOCCHIARO, RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Sopprimere il comma 8.

48.7

CARLINO, PARDI, GIAMBRONE

Sopprimere il comma 8.

48.8

ICHINO

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di *stage* finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

2. Il contratto di *stage* impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di *tutor* aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello *stage* e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

3. Il contratto di *stage* non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

4. Il contratto di *stage* può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

5. Il contratto può prevedere che non sia corrisposta allo stagista alcuna retribuzione solo quando la sua durata sia pari o inferiore a due mesi, o esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro. Negli altri casi deve essere corrisposta allo stagista una retribuzione non inferiore al 40 per cento del minimo di cui all'articolo 2092. Tale retribuzione è esente da contribuzione previdenziale. Alla stipulazione del contratto può partecipare anche un soggetto terzo, il quale si impegna a corrispondere all'impresa, in tutto o in parte, il costo della retribuzione dello stagista.

6. Dell'attivazione dello *stage*, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

7. Lo *stage* protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo *stage* attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* aziendale e del *tutor* scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

48.9

ICHINO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«1. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età. La stipulazione di un contratto di apprendistato con il quindicenne è consentita solo a condizione che questi abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore e previa autorizzazione motivata del Direttore della Direzione provinciale per l'impiego, su istanza dei genitori del giovane e sentito il titolare dell'azienda».

48.10

ICHINO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«1. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato, la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età».

48.11

CARLINO, PARDI

Il comma 8, è sostituito con il seguente:

«8. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

48.12

CARLINO, PARDI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.13

CARLINO, PARDI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

48.14

RUSCONI, BASTICO, TREU, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Al comma 8, dopo le parole: «si assolve» inserire le seguenti: «, esclusivamente in seguito al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado,».

48.15

BASTICO, RUSCONI, TREU, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), capoverso «30» della presente legge».

48.16

ROILO, PASSONI, NEROZZI, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

Art. 49**49.1**

ROILO, TREU, DONAGGIO, PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, ADRAGNA, BAIO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

49.2

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

49.3

GHEDINI, ROILO, TREU, DONAGGIO, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO,
ADRAGNA, BAIO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

49.4

PASSONI, ICHINO, GHEDINI, ROILO, TREU, DONAGGIO, BLAZINA, NEROZZI,
ADRAGNA, BAIO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

COMMISSIONI 10^a e 14^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 16 febbraio 2010

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

CURSI

indi della Presidente della 14^a Commissione

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento, l'onorevole Lara Comi, Vicepresidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento, di membri del Parlamento europeo in relazione ad iniziative legislative sulla riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (*made in Italy*)

Il presidente CURSI ringrazia l'onorevole Comi per la presenza alla seduta odierna.

L'onorevole Lara COMI, Vicepresidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sugli obiettivi della tutela del «*made in*», con particolare riguardo alla protezione delle imprese e dei posti di lavoro. Richiama quindi la normativa europea in materia, fornisce alcuni dati sulle esportazioni extra-Ue e si sofferma sulla necessità che, nell'esaminare il disegno di legge n. 1930, il Parlamento italiano valuti con attenzione il rischio di violazione delle norme del Trattato che sanciscono il divieto di misure nazionali che pongono in essere restrizioni quantitative al commercio intracomunitario o misure aventi effetti equivalenti.

Intervengono quindi per porre quesiti la Presidente BOLDI (*LNP*), che si sofferma sulla necessità di tutelare i prodotti *made in Italy*, il senatore CASOLI (*PdL*), che evidenzia l'importanza di un maggiore raccordo tra Parlamenti nazionali e Istituzioni comunitarie, il senatore PARAVIA (*PdL*), che si sofferma sull'importanza di approfondire le tematiche oggetto dei disegni di legge sul «*made in*», il senatore SANGALLI (*PD*), che richiama il contenuto del disegno di legge da lui presentato, e, infine, il senatore TOMASELLI (*PD*), che sottolinea la prioritaria necessità di tutelare i consumatori.

L'onorevole COMI risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti e ricorda che l'Unione europea dovrebbe varare una nuova normativa sulla tutela del «*made in*» entro il prossimo mese di maggio. Auspica, pertanto, che vi sia un opportuno coordinamento, anche temporale, tra le iniziative legislative nazionali e la nuova normativa comunitaria che si andrà ad approvare.

Il presidente CURSI (*PdL*), dopo aver ringraziato l'onorevole COMI per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 16 febbraio 2010

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo, per la difesa Cossiga e per l'istruzione, l'università e la ricerca Piza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il senatore CECCANTI (*PD*) condivide la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore e sottolinea l'opportunità di utilizzare, in futuro, lo strumento di una legge ordinaria per regolare in modo organico le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Infine, invita il Governo a fornire chiarimenti sull'estensione della clausola di non punibilità prevista dall'articolo 7, in occasione dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario COSSIGA si riserva di fornire chiarimenti in sede di esame in sede consultiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 10, diretto a evitare il rischio di azzeramento di numerosi processi, con la conseguente possibile scarcerazione di detenuti sottoposti a procedimenti penali per reati aggravati di associazione mafiosa. Il provvedimento si propone di contrastare gli effetti della sentenza della Corte di cassazione dell'8 febbraio 2010, n. 4964, che ha affermato la competenza della corte d'assise e non del tribunale, a seguito dell'elevazione della pena edittale per il reato aggravato di associazione mafiosa. L'articolo 2 del decreto-legge attribuisce pertanto al tribunale la competenza per i delitti di cui all'articolo 416-*bis*, comunque aggravati, mentre l'articolo 1 estende la competenza della corte d'assise ai delitti di maggiore allarme sociale.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(354) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile 2009.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Inoltre, informa che è stato presentato il disegno di legge n. 1987 (Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana), d'iniziativa della senatrice Vittoria Franco, che, non appena assegnato, potrà essere trattato congiuntamente al disegno di legge in titolo.

Il senatore PASTORE (*PdL*) propone di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 354.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti nel comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 354**Art. 1.****01.1**

GHIGO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della lingua italiana)

1. La Repubblica sostiene le iniziative dirette alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione, in Italia e all'estero, della lingua italiana.

In particolare:

a) valorizza l'italiano come elemento costitutivo dell'identità nazionale, prima e dopo il raggiungimento dell'Unità politica, per diffondere tra i cittadini la consapevolezza del patrimonio linguistico italiano nella sua composizione multilingue, promuovendo la coscienza dei valori civili, storici, culturali della lingua nazionale e la valorizzazione dei dialetti e delle lingue di minoranza che concorrono a formare la realtà linguistica italiana;

b) promuove la ricerca scientifica nel campo degli studi sulla lingua italiana e sui suoi rapporti con i dialetti e con altre lingue, anche al fine di assicurare ed espandere la presenza della terminologia specialistica italiana nei campi del sapere avanzato e delle nuove tecnologie;

c) promuove una più efficace azione delle istituzioni scolastiche, favorendo l'appropriata formazione e l'aggiornamento in campo linguistico del corpo insegnante;

d) favorisce l'uso chiaro e appropriato dell'italiano da parte delle istituzioni pubbliche;

e) sostiene l'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee, nel rispetto del multilinguismo inteso come elemento fondante la costruzione dell'Europa;

f) promuove e sviluppa l'insegnamento e la conoscenza della lingua italiana all'estero, in stretto collegamento con la conoscenza e la diffusione della cultura italiana;

g) attua iniziative, anche, concernenti la lingua italiana connesse alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia;

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, con la dotazione annua di euro cinque milioni».

1.6

Vittoria FRANCO, ADAMO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. Al fine di sostenere le iniziative dirette alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo, in Italia e all'estero, della conoscenza e dello studio della lingua italiana, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, con la dotazione annua di euro cinque milioni.

2. È istituito il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana. Il Comitato agisce d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. Il Comitato è composto da cinque insigni personalità della cultura e del mondo accademico nelle discipline della linguistica della filologia e della grammatica italiana. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Alle funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri.».

1.15

POSSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(Comitato per la tutela, la valorizzazione
e la diffusione della lingua italiana)*

1. Ai fini dell'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, che agisce d'intesa, fra l'altro, con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e con il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Il Comitato è organo di consulenza del Governo nelle materie di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è composto da sette insigni personalità della cultura e del mondo accademico nelle discipline della linguistica e della filologia italiana. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

4. Ai componenti del Comitato non spettano rimborsi, compensi, indennità o gettoni di presenza. Alle funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

1.7

LIVI BACCI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il CSLI è costituito da:

a) cinque insigni personalità nelle discipline della linguistica e della filologia italiana designati rispettivamente dall'Accademia della Crusca, dalla Società Dante Alighieri, dall'Accademia dei lincei, dalle Università per stranieri dall'Istituto della Enciclopedia Italiana;

b) quattro membri nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca; dal Ministro per i beni e le attività culturali; dal Ministro degli affari esteri.

2-bis. Con voto a maggioranza qualificata, il CSLI può essere integrato con altri membri in rappresentanza dei comitati scientifici costituiti ai sensi del comma 4. Le norme di organizzazione e funzionamento del Consiglio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito lo stesso CSLI.

3. Il Presidente viene eletto dal CSLI tra le cinque personalità di cui al comma 2, lettera a)».

1.12

PASTORE

Al comma 2, sostituire le lettere da e) a h) con le seguenti:

«e) uno o più Ministri senza portafoglio con competenza in materia di linguaggio giusta il decreto di nomina;

f) il Ministro dello sviluppo economico;

g) un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che funge da segretario del CSLI;

h) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

i) i presidenti dei comitati scientifici permanenti di cui al comma 4.».

1.11

INCOSTANTE, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le lettere e) ed f) e alla lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» e aggiungere alla fine del medesimo periodo le seguenti: «con voto a maggioranza dei componenti del Consiglio Superiore della Lingua italiana».

1.4

SOLIANI

Al comma 2, lettera h), nel primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con: «sei» e le parole: «dalle Università per stranieri» con le seguenti: «dai rettori delle Università italiane di Perugia e Siena»; nel secondo periodo, sopprimere le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e, alla fine del medesimo periodo, aggiungere le

seguenti parole: «con voto a maggioranza dei componenti del Consiglio Superiore della Lingua italiana».

1.8

LIVI BACCI

Al comma 2, alla lettera h), sopprimere le parole: «e di altre organizzazioni culturali italiane e straniere espressioni di comunità italofone o di origine italiana».

1.9

LIVI BACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente viene eletto dal CSLI tra le cinque personalità di cui al comma 2, lettera a).».

1.3

INCOSTANTE, SOLIANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa deliberazione a maggioranza dei componenti del CSLI».

1.10

LIVI BACCI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su proposta del CSLI stesso».

1.14

PASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decreto non avente natura regolamentare».

1.5

SOLIANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I comitati scientifici permanenti del CSLI sono i seguenti:

- Comitato per lo studio sulla lingua italiana;
- Comitato di orientamento per le scuole e le università;
- Comitato di orientamento per il commercio e la pubblicità;
- Comitato di orientamento per i mezzi di informazione;
- Comitato per lo studio dei neologismi;
- Comitato per la semplificazione del linguaggio amministrativo;
- Comitato per la diffusione della lingua italiana all'estero.

4-ter. Il CSLI propone la nomina del coordinatore tecnico-scientifico, dei presidenti e dei membri dei comitati scientifici al Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione a maggioranza dei componenti.

4-quater. Possono essere nominati membri dei comitati scientifici di cui ai commi 4 e 4-bis, docenti universitari delle discipline attinenti alla materia di competenza di ciascun comitato e soggetti forniti di comprovata esperienza nei medesimi settori."

1.13

PASTORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito lo stesso CSLI.»

Art. 2.**2.1**

GHIGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana) – 1. Ai fini dell'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, che agisce d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui alla

legge 22 dicembre 1990, n. 401, e con il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Il Comitato è organo di consulenza del Governo nelle materie di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è composto da cinque insigni personalità della cultura e del mondo accademico nelle discipline della lingua e della filologia italiana. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

4. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese di missione. Alle funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato provvede nell'ambito delle risorse della Presidenza del consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri.».

2.23

POSSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Finalità*) – 1. Nella consapevolezza del valore del patrimonio culturale della lingua italiana, la Repubblica sostiene le iniziative dirette alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione, in Italia e all'estero, della lingua italiana. In particolare:

a) valorizza l'italiano come elemento costitutivo dell'identità nazionale, prima e dopo il raggiungimento dell'Unità politica, per diffondere tra i cittadini la consapevolezza del patrimonio linguistico italiano nella sua composizione multilingue, promuovendo la coscienza dei valori civili, storici, culturali della lingua nazionale e la valorizzazione dei dialetti e delle lingue di minoranza che concorrono a formare la realtà linguistica italiana;

b) promuove la ricerca scientifica nel campo degli studi sulla lingua italiana e sui suoi rapporti con i dialetti e con le altre lingue;

c) sostiene iniziative volte ad assicurare ed espandere la presenza della terminologia specialistica italiana nei campi del sapere avanzato e delle nuove tecnologie;

d) promuove una più efficace azione delle istituzioni scolastiche, favorendo l'appropriata formazione e l'aggiornamento in campo linguistico del corpo insegnante;

e) favorisce l'uso chiaro e appropriato dell'italiano da parte delle istituzioni pubbliche;

f) sostiene l'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee, nel rispetto del multilinguismo inteso come elemento fondante la costruzione dell'Europa;

g) promuove e sviluppa l'insegnamento e la conoscenza della lingua italiana all'estero, in stretto collegamento con la conoscenza e la diffusione della cultura italiana;

h) attua iniziative, anche all'estero, concernenti la lingua italiana connesse alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.».

2.2

Vittoria FRANCO, ADAMO

Sopprimere il comma 1.

2.3

Vittoria FRANCO, ADAMO

Sopprimere il comma 2.

2.4

Vittoria FRANCO, ADAMO

A comma 3, sopprimere la lettera a).

2.5

Vittoria FRANCO, ADAMO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «e l'italofonia nelle scuole» fino alla fine del periodo.

2.15

LIVI BACCI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) promuovere l'arricchimento della lingua italiana anche in funzione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

2.9

SOLIANI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «con lo scopo primario di rendere disponibili nuovi termini, idonei ad esprimere i fenomeni della società contemporanea».

2.16

LIVI BACCI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

2.10

SOLIANI

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) promuovere e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana a stranieri in Italia, nonché la formazione degli operatori coinvolti, in particolare degli insegnanti della scuola, fornendo loro un supporto sistematico».

2.17

LIVI BACCI

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) promuovere e valorizzare l'uso e l'insegnamento delle lingue minoritarie riconosciute dalla legge n. 482 del 1999».

2.18

LIVI BACCI

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.11

SOLIANI

Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) promuovere e valorizzare l'uso e l'insegnamento delle lingue minoritarie riconosciute dalla legge n.482 del 1999».

2.6

Vittoria FRANCO, ADAMO

Al comma 3 lettera f), sopprimere le seguenti parole: «che costituiscono un patrimonio storico e culturale dell'Italia e dei relativi territori».

2.7

Vittoria FRANCO, ADAMO

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) attuare iniziative, anche all'estero, concernenti la lingua italiana connesse alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia».

2.12

SOLIANI

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «e non di ibridazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e di una società fondata sulla cittadinanza europea».

2.19

LIVI BACCI

Al comma 3, alla lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e non di ibridazione».

2.13

SOLIANI

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

2.20

LIVI BACCI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «indicazioni utili alla conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana» con le seguenti: «risorse e strumenti didattici per la diffusione della lingua italiana e l'approfondimento delle problematiche che la riguardano».

2.14

SOLIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i) rimuovere le forme linguistiche che impediscano la rappresentazione, in campo semantico, dell'uguaglianza tra i generi;

l) definire le politiche linguistiche italiane in armonia con quelle indicate dall'Unione europea;

m) incoraggiare e sostenere la nascita di un'industria culturale della lingua italiana in grado di confrontarsi con la realtà del mercato mondiale delle lingue».

2.21

LIVI BACCI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i) potenziare l'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati;

l) rimuovere le forme linguistiche che impediscano la rappresentazione, in campo semantico, dell'uguaglianza tra i generi».

2.8

Vittoria FRANCO, ADAMO

Sopprimere il comma 4.

2.22

PASTORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), le parole: "sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Consiglio superiore della lingua italiana e la Commissione di cui all'articolo 4, ai quali";

b) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo la parola: "propone" sono inserite le seguenti: "d'intesa con il Consiglio superiore della lingua italiana,"».

2.0.1

GHIGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributi e finanziamenti)

1. A valere sulle risorse del Fondo è assegnato, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali, un contributo annuo di euro un milione a favore dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, sono finanziati appositi progetti diretti a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, presentati dalla Società Dante Alighieri, dall'Accademia dei Lincei, dalle Università per stranieri di Perugia e di Siena, dall'Istituto della Enciclopedia italiana nonché da altri enti ed organismi pubblici e privati».

2.0.2

Vittoria FRANCO, ADAMO

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana)

1. Ai fini dell'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana. Il Comitato agisce d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Il Comitato è composto da cinque insigni personalità della cultura e del mondo accademico nelle discipline della linguistica, della filologia e della grammatica italiana. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Alle funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri.

Art. 2-ter.

(Contributi e finanziamenti)

1. A valere sulle risorse del Fondo è assegnato, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali, un contributo annuo di euro un milione a favore dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono assegnati, sulla base di appositi progetti diretti a realizzare le finalità di cui all'articolo 2, finanziamenti alla Società Dante Alighieri, all'Accademia dei Lincei, alle Università per stranieri di Perugia e di Siena, all'Istituto della Enciclopedia italiana nonché ad altri enti ed organismi pubblici privati.

Art. 2-quater.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.4

POSSA

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Contributi e finanziamenti)

1. Per le finalità della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, con la dotazione annua di euro 5 milioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 è assegnato, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali, un contributo annuo di euro 1 milione a favore dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, sono finanziati appositi progetti diretti a realizzare le finalità di cui all'articolo 2, presentati dalla Società Dante Alighieri, dall'Accademia dei Lincei, dalle università per stranieri di Perugia e di Siena, dall'Istituto della Enciclopedia italiana nonché da altri enti e organismi pubblici e privati.

5. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 5 milioni a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 16 febbraio 2010

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio scorso.

La senatrice INCOSTANTE (PD) si sofferma dapprima sulla questione di competenza sollevata dalla 1^a Commissione con riguardo al disegno di legge in titolo, il quale, facendo esplicito riferimento all'entrata in vigore di una legge costituzionale recante una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, afferrisce ad una materia dall'evidente tono costituzionale. Dopo aver sottolineato come la questione di costituzionalità del provvedimento sarà sicuramente sollevata nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea, esprime un giudizio critico sulla disciplina di cui al disegno di legge, la quale si fonda su una definizione di legittimo impedimento che appare per i soggetti interessati priva di qualsiasi limite, ricomprendendo ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo. L'assenza di ogni limite appare poi ulteriormente rafforzata dalla procedura con cui il legittimo im-

pedimento può essere fatto valere, la quale consiste in un'autocertificazione di carattere meramente soggettivo. A ben vedere, il disegno di legge reca un evidente *vulnus* al principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, con riferimento in primo luogo al normale esercizio della funzione rispetto alla protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali. Una seconda palese violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile anche nella irragionevole maggiore tutela che con legge ordinaria si viene a stabilire per i reati extrafunzionali, che costituirebbero sempre legittimo impedimento, rispetto a quella che l'articolo 96 stabilisce per i reati funzionali. Si finisce in tal modo per ricadere nuovamente nei vizi già riscontrati dalla Corte costituzionale nelle sentenze sui cosiddetti lodo Schifani e lodo Alfano. Ulteriori criticità desta il provvedimento con riguardo alla violazione dell'articolo 138 della Costituzione, nella parte in cui esso sembra configurare una vera e propria prerogativa presidenziale, la quale necessiterebbe, come ribadito più volte dalla Consulta, di una precisa legge costituzionale. La violazione dell'articolo 138, poi, è ancor più evidente laddove si consideri la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, il quale introduce una figura del tutto nuova di legge ordinaria incostituzionale e cedevole. Il provvedimento in esame, pur introducendo nel suo complesso una disciplina indubbiamente destinata ad impattare in modo meno grave sulla giustizia rispetto al disegno di legge sul processo breve, reca comunque una grave violazione della Costituzione e tutto ciò con il solo fine di porre il Presidente del Consiglio dei Ministri al riparo dalle vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. Appare irragionevole riconoscere un impedimento continuativo tale da giustificare la sottrazione di alcuni soggetti al sindacato giurisdizionale. Del resto si può osservare come l'asserita impossibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri a prendere parte ai processi penali a suo carico, sia venuta meno quando si è recato alla prima udienza di separazione. Conclude osservando come la costante violazione dei principi costituzionali ed il tentativo di sottrarre in nome della legittimazione popolare il Governo da ogni limite e regola appare altamente lesivo dello stesso principio democratico.

Il senatore MARITATI (*PD*) sottolinea preliminarmente come il disegno di legge in esame sia l'ennesimo provvedimento *ad personam* di questa legislatura. Dopo aver ricordato come tale provvedimento nasca per fronteggiare la declaratoria di incostituzionalità che ha colpito il cosiddetto lodo Alfano, si sofferma criticamente sul disegno di legge, nella parte in cui introduce una definizione di legittimo impedimento priva di qualsiasi limite. Al riguardo, rileva peraltro come talune delle attività richiamate dal provvedimento ed in particolare quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, appaiono difficilmente in grado di rappresentare un impedimento costante per il Presidente. La formulazione del provvedimento in esame configura in realtà un legittimo impedimento autocertificabile ininterrottamente per tutto il periodo del mandato. La disciplina in esame configura una evidente violazione dell'arti-

colo 3 della Costituzione. In primo luogo, appare irragionevole la maggiore tutela che viene apprestata con riguardo ai reati extrafunzionali rispetto a quelli funzionali, disciplinati dall'articolo 96 della Costituzione. Osserva poi come, trattandosi di una vera e propria prerogativa, tenendo conto che si tratta di una deroga permanente connessa alle funzioni, appaia necessario il ricorso alla legge costituzionale, come è stato peraltro recentemente ribadito dalla Corte costituzionale. La palese incostituzionalità del provvedimento è inoltre implicitamente riconosciuta dal disegno di legge, il quale fa rinvio ad una successiva legge di rango costituzionale di disciplina organica.

Non appare poi in alcun modo condivisibile quanto sostenuto da coloro che ritengono che il provvedimento in esame sia un «male minore» rispetto al processo breve; sarebbe invece preferibile evitare del tutto di assumere iniziative che violano il principio di eguaglianza.

Osserva poi come il disegno di legge in esame si ponga in contrasto con l'intero sistema processual-penalistico, nella parte in cui non sembra ammettere la possibilità per la parte di vincolare il giudice all'accoglimento della propria richiesta. In altri termini, il nostro sistema processuale non sembra ammettere alcun automatismo fra *petitum* e *decisum*, il quale costituirebbe una violazione del principio costituzionale per il quale il giudice è soggetto solo alla legge. Si sofferma poi sull'articolo 420-ter del codice di procedura penale, la cui attuale disciplina dimostra come la tutela dell'imputato impedito sia oggetto di un attento bilanciamento fra il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione. Conclude, sottolineando come vi siano dei valori fondamentali che non possono essere elusi neppure in ragione dell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni di governo. Fra tali principi, si devono annoverare il diritto di difesa dell'imputato, il diritto della parte civile, il rispetto della ragionevole durata del giudizio ed infine il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione. Non meno meritevole appare infine il parere della non dispersione dei mezzi di prova, tenuto conto che la prova si deve formare nel dibattimento e che una serie di rinvii ne può pregiudicare in modo anche irreparabile la genuinità.

La senatrice ADAMO (PD) esprime dapprima un giudizio critico sull'articolo 2, comma 1, nella parte in cui disciplina con legge ordinaria prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri che, secondo quanto recentemente riaffermato dalla Corte costituzionale, non possono che richiedere una legge costituzionale. Al riguardo, rileva come della palese incostituzionalità del provvedimento sarà, una volta definitivamente approvato, di sicuro investita la Corte costituzionale. Osserva poi criticamente come il disegno di legge in esame appaia in evidente contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, oggetto del disegno di legge n. 1880, di recente approvato dal Senato. Nel sottolineare come il provvedimento nasca dall'esigenza di ovviare alla incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano, si domanda per quale ragione il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale nonostante le proprie vicende giudiziarie ha accettato di

ricandidarsi, non sia disposto a farsi processare per vicende che peraltro afferiscono non già alle sue funzioni politiche ma a vicende connesse alla sua attività di imprenditore. Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, si domanda per quale ragione la disciplina del legittimo impedimento sia stata estesa ai Ministri e non già anche ai Sottosegretari. Conclude, esprimendo un giudizio critico per l'indeterminatezza della prerogativa che viene riconosciuta ai membri del Governo.

Il presidente BERSELLI avverte che il seguito e la conclusione della discussione generale avranno luogo nella seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale – e petizione n. 487 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza dei presentatori degli emendamenti e dei subemendamenti il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 16 febbraio 2010

79^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Alberto FILIPPI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) PEDICA. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato presentato dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 dicembre 2009).

Prende quindi la parola il senatore TOFANI (*PdL*) che, nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 27.8 che interviene a ridefinire l'assetto del Consiglio degli italiani all'e-

stero nel senso di mantenerne la presidenza del Ministro degli affari esteri, mentre il vicepresidente vicario è una carica elettiva. Ritiene che tale soluzione risponda in maniera idonea alle esigenze di autonomia dell'organismo esponenziale delle collettività italiane all'estero alla luce della introduzione anche delle rappresentanze regionali.

Il senatore MICHELONI (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma soffermandosi in particolare sugli emendamenti 24.6 e 24.8 in materia di denominazione dell'attuale Consiglio generale degli italiani all'estero, il quale dovrebbe divenire Consiglio superiore degli italiani all'estero, sulla falsa riga della denominazione assegnata nel sistema francese.

Preannuncia peraltro la sua intenzione di riformulare talune delle proposte emendative a propria firma in un'ottica di semplificazione delle modifiche normative proposte. Tali riformulazioni riguarderanno, tra l'altro, l'assetto del Consiglio generale degli italiani all'estero nella sua composizione e nella quota elettiva.

Si sofferma quindi sull'emendamento 27.9 in materia di presidenza del Ministro degli affari esteri del Consiglio e di ruolo del vicepresidente vicario. Ricorda infine che l'emendamento 32.3 propone la partecipazione ai lavori del Consiglio con diritto di parola di rappresentanze del mondo associativo, dei patronati, dei sindacati e degli organi di stampa.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-IS-Aut*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sugli emendamenti riferiti all'articolo 27 che introducono nell'ambito del Consiglio generale degli italiani all'estero una specifica Commissione di nomina governativa, la quale dovrebbe includere le rappresentanze delle autonomie locali, ma anche delle associazioni nazionali dell'emigrazione, delle confederazioni sindacali e dei patronati. Richiama quindi l'emendamento 29.1 che riguarda l'assetto e la segreteria del CGIE, nonché i rimborsi forfetari spettanti ai componenti. Nel richiamare infine l'emendamento 33.2 relativo alla copertura finanziaria, alla richiesta di precisazione del relatore TOFANI (*PdL*) replica auspicando il mantenimento dell'attuale denominazione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il senatore RANDAZZO (*PD*) illustra gli emendamenti 24.1, 25.1, 27.1, 28.1, 32.1. Fa presente che il primo emendamento tende alla conservazione dell'attuale denominazione del Consiglio generale degli italiani all'estero, mentre l'emendamento 25.1 riguarda la composizione e i compiti del Consiglio, secondo quanto auspicato dal mondo dell'emigrazione, intervenendo in particolare sui rappresentanti elettivi delle collettività. Fa osservare specificamente che a proprio avviso non può essere condivisa la proposta del relatore per quanto concerne la rappresentanza degli organismi regionali in seno al Consiglio. Preannuncia, al riguardo, l'eventualità della presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità in relazione al tenore dell'articolo 117 della Costituzione in materia di riparto di competenze statali e regionali nella politica estera. Richiama altresì in

proposito quanto stabilito nell'ultima Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome-CGIE che si è tenuta il 30 novembre scorso a Roma. Ribadisce infine la necessità di mantenere una componente rappresentativa nel Consiglio delle associazioni, dei sindacati e dei patronati.

Dà per illustrati gli emendamenti 24.3, 24.2, 26.1 e 33.1.

Il presidente Alberto FILIPPI (*LNP*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 14.2 e 14.3.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) fa notare, in relazione all'attuale formulazione dell'articolo 27 della proposta di testo unificato, come a proprio avviso sarebbe stato preferibile affidare la presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, alternativamente, o a un esponente eletto al suo interno come previsto dal testo unificato presentato dal relatore, ovvero al Presidente della Repubblica, quale garante dell'unità nazionale e rappresentanza di tutti i cittadini italiani, anche se residenti all'estero. Esprime altresì l'auspicio che possa essere introdotta una specifica previsione delle finalità generali del nuovo intervento normativo.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 33 riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo sono infine dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – (PE-CONS 1/10)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice MARINARO (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo che, insieme a quello di cui è relatore il senatore Nessa, è un progetto di atto legislativo (segnatamente un progetto di direttiva) che è stato trasmesso direttamente dalle istituzioni di Bruxelles – in questo caso il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea – a ciascuna Camera di ogni Parlamento nazionale. E ciò al fine di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà. Per verificare cioè se questo intervento normativo – secondo quanto stabilisce l'articolo 5 del Trattato dell'Unione europea – persegue un obiettivo che può essere conseguito meglio a livello dell'Unione europea, non potendo essere, cioè, sufficientemente raggiunto da ciascuno Stato membro né a livello centrale né a livello regionale.

Questo dialogo diretto tra istituzioni dell'Unione e Parlamenti nazionali è una delle novità essenziali del trattato di Lisbona.

Ciascuna Camera (nei sistemi bicamerali come il nostro, con una valutazione autonoma rispetto a quella dell'altra) può formulare pareri in una fase iniziale del complesso procedimento legislativo dell'Unione europea.

Questi pareri hanno un effetto preciso e giuridicamente definito qualora riguardino il rispetto del principio di sussidiarietà.

È chiaro, da una immediata lettura, che la materia oggetto della direttiva non può che essere affrontata a livello europeo: si tratta di garantire – ma lo vedremo con più chiarezza successivamente – di stabilire norme minime relative al diritto di traduzione e interpretazione nei procedimenti penali, ciò a garanzia dei cittadini e per permettere un più facile e reciproco riconoscimento, nello spazio europeo, delle decisioni giudiziarie.

La procedura con la quale la Commissione Affari esteri è stata investita di questo atto è quella propria della fase ascendente di formazione del diritto comunitario. Questo progetto infatti è stato assegnato alla 2^a commissione che è evidentemente competente nel merito, e alla Commissione Affari esteri, nonché alla Commissione Politiche dell'Unione europea per osservazioni ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. L'esame del Senato ai sensi di questo articolo del Regolamento si può concludere con un atto di indirizzo, una risoluzione, che ha quale naturale destinatario il Governo. Tuttavia questo atto, come accennato, avrà un rilievo esterno e sarà trasmesso a Bruxelles, nel caso in esame, alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Crede che sia condivisibile tale procedura scelta dalla presidenza del Senato che tende a far rifluire il confronto con Bruxelles circa il rispetto del principio di sussidiarietà nella procedura con cui il Senato – certo ancora da affinare per renderla più incisiva e coinvolgente – viene chiamato a partecipare alla fase ascendente del diritto comunitario.

Il ruolo proprio infatti dei Parlamenti nazionali nella struttura istituzionale dell'Unione è infatti innanzitutto quello di svolgere un'efficace funzione di indirizzo e controllo sui rispettivi governi nei processi decisionali.

Il Trattato di Lisbona impone un termine preciso per l'esame di questi progetti da parte del Senato (otto settimane in tutto).

All'interno di questo termine alla Commissione Affari esteri è stato fissato un termine particolarmente stretto (il 1° marzo) per formulare osservazioni alla Commissione Giustizia.

Si dice fiduciosa che questi termini contribuiscano a richiamare il più ampio numero di colleghi ad un esame tempestivo di atti normativi dell'Unione europea. Una tempestività che serve innanzitutto per poter svolgere una effettiva influenza, ben oltre il rispetto del principio di sussidiarietà, sulla elaborazione del diritto comunitario.

Coglie quindi l'occasione per apprezzare la scelta della Presidenza del Senato di aver dato, prima di una pur necessaria revisione regolamentare, un immediato e concreto seguito a questa significativa novità del Trattato di Lisbona. Sottolinea tuttavia la necessità di affinare gli strumenti volti a garantire un raccordo con l'altro ramo del Parlamento come anche con le autonomie regionali. In questa prospettiva si dovrà infatti aprire, a suo avviso, una riflessione complessiva mirante a rafforzare la posizione e il ruolo del nostro Paese nell'elaborazione del diritto dell'Unione.

Dopo questa premessa viene al merito dell'atto in esame.

Si tratta di una proposta che riproduce nei contenuti la proposta di decisione quadro del Consiglio che era stata adottata dalla Commissione europea l'8 luglio 2009 (COM (09) 338 def.).

Tale proposta è stata esaminata il 30 luglio 2009 in sede consultiva dalla 14^a Commissione che ha espresso un parere favorevole con osservazioni, una delle quali è stata recepita nell'atto in esame.

Il diritto all'interpretazione e alla traduzione sancito nella proposta di direttiva in esame si applica a tutti gli indagati fino alla condanna definitiva, inclusi i successivi gradi di giudizio, laddove per indagato si intende chiunque sia informato di essere sottoposto ad indagini in relazione alla commissione di un reato, anche se non assume la qualifica formale di imputato. Tale diritto è esteso anche ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (articolo 1). Gli Stati membri dovranno predisporre una procedura per accertare se l'indagato comprenda o meno la lingua del procedimento penale. In caso negativo dovrà essere fornita l'interpretazione durante gli interrogatori e le udienze interlocutorie, nel corso del processo e nei successivi gradi di giudizio. Questo diritto, che comprende anche assistenza a persone con problemi di udito e difficoltà di linguaggio, si estende ai contatti con l'avvocato difensore, qualora questi parli una lingua non comprensibile dall'indagato. Sarà possibile impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione (articolo 2). Oltre che dell'interpretazione, l'indagato potrà disporre anche della traduzione di tutti i documenti fondamentali per il procedimento (articolo 3). I costi di interpretazione e traduzione saranno sostenuti dagli Stati membri, indipendentemente dall'esito del procedimento (articolo 4). L'opportunità che tali costi siano sostenuti indipendentemente dall'esito del processo, è una delle novità di questa proposta rispetto alla precedente, ed in tal senso – come accennato – si era pronunciata la 14^a Commissione nel parere che ho richiamato.

La proposta di direttiva prevede inoltre che debba essere garantita la qualità di tali servizi (articolo 5). Gli Stati membri avranno 30 mesi per dare attuazione alla direttiva (articolo 7). È stata inserita una clausola di non regressione, in base alla quale nell'applicare le norme minime previste dalla direttiva, gli Stati membri non dovranno limitare o derogare le garanzie offerte dalla CEDU o dagli altri Stati membri che offrono un livello di protezione più elevato (articolo 6). La Commissione europea redigerà, entro 46 mesi dalla pubblicazione della direttiva nella *Gazzetta ufficiale*, una relazione di valutazione sulle misure adottate dagli Stati membri.

La proposta di direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base alla procedura legislativa ordinaria prevista dal Trattato di Lisbona.

Alla luce di tutte queste considerazioni ritiene che la Commissione debba pronunciarsi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la Commissione unanime dà mandato alla relatrice a esprimere alla 2^a Commissione osservazioni favorevoli.

Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo – (PE-CONS 2/10)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore NESSA (*PdL*) illustra l'atto comunitario in titolo che, come il precedente, illustrato dalla relatrice Marinaro, è una proposta di direttiva inviata direttamente dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea a ciascuna Camera di ogni Parlamento nazionale, in attuazione del Trattato di Lisbona che prevede che ciascuna Camera possa pronunciarsi entro otto settimane su tutte le proposte legislative dell'Unione al fine di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà.

La Commissione Affari esteri, entro il 1° marzo, può formulare osservazioni alla Commissione Giustizia. Parallelamente la Commissione 14^a farà una prima valutazione sul contenuto di questa iniziativa. Le Commissioni stanno esaminando questo atto secondo la procedura prevista dall'articolo 144 del Regolamento che prevede, quale eventuale conclusione dell'esame, l'approvazione da parte della Commissione competente, e quindi la Commissione Giustizia, di una risoluzione volta ad indicare i principi e le linee che devono caratterizzare, la politica italiana, e dunque innanzitutto l'atteggiamento del Governo su questa proposta. Di questo complessivo esame, la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà costituisce, deve costituire, a suo avviso, un semplice profilo, da evidenziare separatamente.

Venendo al merito della proposta sull'ordine di protezione europeo, ricorda che essa è stata presentata da un gruppo di Stati fra i quali l'Italia. L'obiettivo essenziale è quello di garantire una protezione giuridica alle persone più vulnerabili o particolarmente a rischio come le vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere, le vittime della criminalità o i testimoni.

L'articolo 1 definisce come «ordine di protezione europeo» una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona.

L'articolo 2 specifica che l'ordine di protezione europeo è emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione analoga.

L'articolo 3 precisa che il provvedimento di protezione non deve pregiudicare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Secondo l'articolo 6 della proposta l'ordine di protezione europeo deve contenere: tutti gli elementi necessari a individuare la persona protetta; una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione; gli obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo, e l'indicazione esplicita che la loro violazione costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà.

La proposta di direttiva (articolo 9) riconosce quindi all'autorità competente dello Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo in determinate circostanze.

L'ordine di protezione europeo deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione (articolo 16).

La proposta di direttiva specifica che le spese risultanti dalla sua applicazione sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Ricorda che questa proposta è stata promossa da un gruppo di paesi tra i quali l'Italia e viene puntualmente motivata quanto al rispetto del principio di sussidiarietà. In particolare viene sottolineato come gli Stati membri non possano stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro e come l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro possa essere raggiunto solo mediante un'azione comune.

Alla luce di queste considerazioni propone la formulazione di osservazioni favorevoli alla 2^a Commissione.

Il presidente Alberto FILIPPI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di esprimere alla 2^a Commissione osservazioni favorevoli sull'atto comunitario in esame.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente Alberto FILIPPI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferimento del man-

dato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1957) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente Alberto FILIPPI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Caligiuri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557

Art. 14.

14.2

MICHELONI, Alberto FILIPPI

Al comma 6, dopo le parole: «diritto di voto» aggiungere le seguenti: «, compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e sottoscritto dall'elettore all'atto del voto,».

14.3

MICHELONI, Alberto FILIPPI

Al comma 6, dopo le parole: «per le votazioni.» aggiungere le seguenti: «L'elettore inserisce nella busta affrancata una fotocopia di un documento di identità».

Art. 24.

24.6

MICHELONI

Alla rubrica della Parte II, dopo la parola: «Consiglio» aggiungere la seguente: «superiore».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio degli italiani all'estero» con le seguenti: «Consiglio superiore degli italiani all'estero».

24.1

RANDAZZO

Sostituire la rubrica della Parte II, con la seguente: «Disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero».

24.7

PEDICA

Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

24.3

RANDAZZO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «È istituito il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, di seguito denominato "Consiglio"».

24.2

RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Il Consiglio è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero».

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Consiglio è l'organo di raccordo» con le seguenti: «Il Consiglio, oltre alle funzioni di rappresentanza generale, svolge azione di raccordo».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e collabora nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

24.8

MICHELONI

Al comma 2, dopo le parole: «è l'organo» aggiungere le seguenti: «superiore».

24.4

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «e le Autorità nazionali centrali e regionali» sono sostituite dalle parole: «e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali».

24.5

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «nelle società di accoglimento» sono sostituite dalle parole: «nelle società di residenza».

24.9

MICHELONI

Al comma 2, dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiane nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale».

Art. 25.**25.3**

FIRRARELLO, GIORDANO, Nicola DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – (Composizione). – 1. Il Consiglio è composto da ottanta membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'e-

stero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 3.

2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero. I restanti membri sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese, o gruppi di Paesi, dai componenti dei Comites, regolarmente costituiti e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 40 per cento dei componenti dei Comites secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'art. 35. Le aree territoriali nelle quali si procede all'elezione dei membri aggiuntivi e la relativa ripartizione numerica sono determinati con il decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due membri dallo stesso designati, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero ed il Presidente dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero (Assocamere-estero). I restanti membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) cinque dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari».

25.1

RANDAZZO

Sostituire l'articolo 25, con il seguente:

Art. 25. – (Composizione) – 1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventidue nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessanta membri del Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dal successivo articolo 25-bis e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana. Non sono eleggibili i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e i

parlamentari europei. La carica di Presidente di COMITES e di INTER-COMITES è incompatibile con quella di componente del Consiglio.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli discendenti di cittadini italiani.

5. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:

- a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
- b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità d'origine italiana;
- c) otto dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
- e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
- f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

6. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, il Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.»

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art 25-bis. – 1. I membri di cui all'articolo 25, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui al medesimo articolo 25, comma 2, e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 35 per cento, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 25, terzo comma, e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 35, che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per il 50 per cento. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.

3. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, per la

scelta definitiva dei membri del Consiglio assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4.»

25.4

MICHELONI

Al comma 2, sostituire parole: «i Presidenti degli» con le seguenti: «il rappresentante eletto dagli».

25.2

GIAI

Al comma 2, dopo la parola: «(ANCI)» sopprimere le seguenti: «e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.)».

Conseguentemente, dopo le parole: «(ANCI)», inserire le seguenti: «il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».

25.5

MICHELONI

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4» con le seguenti: «dall'assemblea di cui al comma 4-bis»;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I membri del Consiglio superiore degli italiani all'estero di cui al comma 3, sono eletti tra i membri dei Comités dei relativi paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei Comités convocata dall'ambasciatore di riferimento. I membri del Consiglio superiore degli italiani all'estero non possono essere presidenti dei Comités».

Art. 26.**26.1**

RANDAZZO

Premettere al comma 1, il seguente:

«0. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il Consiglio provvede:

a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;

b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;

d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;

e) a favorire il coordinamento a livello nazionale dell'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;

f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del Consiglio in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;

g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi».

Al comma 1, sostituire le parole: «Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero» con le seguenti: «Le relazioni sono trasmesse al Parlamento, al Governo e alle Regioni italiane».

Sopprimere il comma 2.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. – (Pareri obbligatori). – 1. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;

f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevano finanziamenti pubblici.

2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o da singole regioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

4. Il Consiglio ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.

7. Il Governo e le Regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali».

Art. 27.

27.8

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – (Organi). – 1. Il Consiglio si articola in:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente vicario;
- c) Vice Presidenti;
- d) Ufficio di Presidenza;
- e) Commissioni per le aree continentali;
- f) Commissione regionale;
- g) Assemblea plenaria.

2. Il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario o Viceministro delegato, convoca e presiede l'Assemblea plenaria, assicurando il coordinamento tra Stato e Regioni.

3. Il Vice Presidente vicario è eletto dai Vice Presidenti di cui al comma 3 al loro interno. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e dà esecuzione alle decisioni in esso assunte, e presenta la relazione programmatica e la relazione consuntiva.

4. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle Regioni. I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

5. L'Ufficio di Presidenza è composto dai Vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione an-

nuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle Commissioni continentali nell'area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

7. Le Commissioni continentali redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria.

8. Della Commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'U.P.I. La Commissione regionale si riunisce una volta l'anno a rotazione nelle diverse Regioni o Province autonome e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal Vice Presidente eletto per la Commissione regionale.

9. La Commissione regionale redige annualmente una relazione sulle attività promosse dalle Regioni in favore delle collettività residenti all'estero. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria».

27.9

MICHELONI

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Vicepresidente vicario»;

b) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Presidente è il Ministro degli affari esteri ed i Vicepresidenti sono eletti all'interno dei membri del Consiglio" e sostituire il terzo periodo con il seguente: "È eletto, inoltre, un vice presidente con funzioni di vicario tra i rappresentanti delle comunità degli italiani all'estero";

c) al comma 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: "Presidente" con le seguenti: "vicepresidente vicario";

d) al comma 4, sostituire le parole: "e l'Ufficio di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte" con le seguenti: "e la presiede";

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

''4-bis. Il vicepresidente vicario, in assenza del Presidente, dirige i lavori dell'assemblea plenaria, convoca e dirige i lavori dell'ufficio di presidenza e dà esecuzione alle decisioni assunte''.

f) al comma 5, sostituire la parola: ''Presidente'' con le seguenti: ''vicepresidente vicario'';

g) al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: ''Le Commissioni continentali sono composte dai membri eletti ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 5 e 3 dell'articolo 25. Alle riunioni delle continentali che si svolgono nell'area geografica di riferimento partecipano i presidenti dei Comités con diritto di parola e voto'';

h) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ''una volta all'anno'' con le seguenti: ''due volte all'anno''.

27.7

FIRRARELLO, Nicola DI GIROLAMO, GIORDANO, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro» e sopprimere le parole: «e uno in rappresentanza delle Regioni».

Al comma 3, sopprimere il periodo: «Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale».

Sopprimere il comma 7.

Al comma 8, sopprimere le parole: «e la Commissione regionale».

27.1

RANDAZZO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) Commissione dei rappresentanti di nomina governativa».

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

''e-bis) Commissioni permanenti di lavoro''.

Al comma 2, sostituire le parole da: ''Il Presidente ed i Vice Presidenti'' a: ''in rappresentanza delle Regioni'' con le seguenti: ''Il Presi-

dente è eletto dall'Assemblea del Consiglio. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno per i componenti di nomina governativa''.

Al comma 3, sostituire le parole da: ''I Vice Presidenti in rappresentanza'' a: ''la Commissione regionale'' con le seguenti: ''I Vice Presidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti dalle assemblee delle rispettive aree. Il Vice Presidente per i componenti di nomina governativa è eletto dai medesimi componenti''.

Al comma 6, sostituire le parole: ''Le Commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno'' con le seguenti: ''Le Commissioni continentali si riuniscono almeno due volte l'anno''.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Le assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli Paesi dell'area, e trasmettono proposte motivate all'Assemblea plenaria e al Comitato di presidenza. Esse, sulla base dei Piani Paesi predisposti dagli INTERCOMITES redigono annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti dei nostri connazionali e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi della rispettiva area, che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTERCOMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree continentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES. Alle assemblee continentali partecipano, inoltre, con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree''».

Sopprimere il comma 7.

Sopprimere il comma 8.

27.2

GIAI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «di nomina governativa e».

27.3

GIAI

Al comma 3, secondo capoverso del secondo periodo dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «di nomina governativa e».

27.4

GIAI

Al comma 5, dopo la parola: «Vicepresidenti» aggiungere le seguenti: «e di altri cinque consiglieri eletti dall'Assemblea plenaria con il metodo d'Hont».

27.5

GIAI

Il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Della Commissione di nomina governativa e regionale ne fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ANCI, il presidente dell'UPI, le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».

27.6

GIAI

Al comma 8, le parole: «Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di nomina governativa e regionale».

Art. 28.**28.1**

RANDAZZO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Esso inoltre può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti non oltre il ventesimo giorno dalla data di deposito della richiesta presso la segreteria generale».

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Le riunioni del CGIE di norma si aprono con una relazione del Governo fatta dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato, e con una relazione del Presidente dell'organismo».

Al comma 3, inserire dopo la parola: «continentali» con le seguenti parole: «e delle Commissioni permanenti di lavoro».

28.2

MICHELONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'ufficio di presidenza può deliberare per le riunioni dell'Assemblea plenaria un'altra sede sul territorio nazionale, diversa dalla sede ufficiale del Ministero degli affari esteri, purché compatibile con le risorse economiche disponibili».

Art. 29.**29.1**

GIAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Consiglio si avvale del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 30.**30.1**

GIAI

Il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

30.2

FIRRARELLO, GIORDANO, Nicola DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere le parole: «presidente di Comitato,» e: «assessore,».

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 2».

Art. 31.**31.1**

GIAI

Al comma 1, dopo le parole: «spese di viaggio» aggiungere le seguenti: «che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato dell'ottava qualifica funzionale».

Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

31.2

GIAI

Al comma 1, dopo le parole: «sede della riunione» aggiungere le seguenti: «, di importo pari 200 euro giornaliera.».

Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

31.3

GIAI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «un rimborso forfettario» aggiungere le seguenti: «pari a 1.500 euro annue».

Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

31.4

MICHELONI

Al comma 1, dopo le parole: «telefoniche e postali» aggiungere le seguenti: «e per le loro attività sul territorio di competenza».

Art. 32.**32.3**

MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione;

d-ter) sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del lavoro;

d-quater) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

d-quinquies) un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero;

d-sexies) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri.

32.1

RANDAZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

d-ter) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

d-quater) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

32.2

GIAI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA, uno dalle emittenti radiotelevisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

d-ter) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

d-quater) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Art. 33.

33.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

«Art. 33. - (Copertura finanziaria) – 1. All'onere derivante dall'attuazione della parte seconda della presente legge, valutato in 1.850.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e di cui all'articolo 19 della legge 18 giugno 1998, n. 198».

33.2

GIAI

Al comma 1, le parole: «valutato in 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «valutato in 3.000.000».

33.1

RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente:
«2.000.000».*

DIFESA (4^a)

Martedì 16 febbraio 2010

114^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***CARRARA***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 16.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-01142 (a firma dei senatori Caforio e Belisario e vertente sull'alienazione del castello aragonese di Brindisi, ove è ubicata la sede distaccata dell'arsenale militare di Taranto), rimarcando l'assoluta necessità di un programma di ristrutturazione, fermo restando che non si porrà alcun problema occupazionale per il personale in quanto costituito da dipendenti pubblici.

In ragione di ciò, l'ipotesi più credibile appare quella di un uso duale degli arsenali della Marina, volto all'erogazione di servizi a beneficio sia dell'amministrazione della Difesa sia di imprese private, ed in tale ottica è stato concluso un protocollo d'intesa tra il ministero della Difesa, il ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), finalizzato a sostenere il recupero e l'efficientamento delle strutture, ivi compresa la base di Brindisi.

In relazione, poi, agli aspetti relativi al Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina militare (CRAMM), sottolinea che lo stesso ha portato recentemente a termine il mandato affidatogli, volto a condurre un'attenta opera di studio e di analisi per riconsiderare tutto il sistema arsenale in chiave più propriamente industriale al fine di renderlo maggiormente efficiente, redditizio e coerente con le reali esigenze della Forza armata. Le risultanze di tale attività stanno inoltre già determinando una serie di iniziative di adeguamento, ed il nuovo assetto sarà comunque ca-

ratterizzato da una visione integrata e sinergica delle attività e da una ri-qualificazione delle lavorazioni.

Con riferimento, quindi, all'indisponibilità di un documento ufficiale e definitivo elaborato dal CRAMM, osserva che lo studio contiene aspetti tecnici che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, al termine dei quali sarà data compiuta informazione. In particolare, con specifico riferimento alle relazioni sindacali, nel corso di incontri tecnici tenutisi nel 2009, il CRAMM ha provveduto ad informare le organizzazioni operanti nel Dicastero in relazione ai progetti concernenti tutti gli arsenali della Marina, ivi inclusa la struttura di Brindisi. Inoltre, nel corso dell'incontro con le rappresentanze nazionali del 16 novembre 2009 è stato consegnato anche un documento esplicativo degli approfondimenti effettuati, con specifico riferimento al piano industriale.

In ordine, infine, alle iniziative da attuare per garantire l'occupazione dei 200 dipendenti dell'arsenale militare di Brindisi, assicura che la questione è alla costante attenzione dell'amministrazione, sottolineando altresì che eventuali azioni di valorizzazione o cessione delle infrastrutture in uso alla Difesa nel contesto portuale brindisino saranno assunte tenendo nella massima considerazione le istanze del territorio e nell'ottica di uno sviluppo armonizzato e compatibile con le esigenze civili e militari.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), ponendo l'accento sia sulla difficile situazione vissuta dalle maestranze della sede distaccata dell'arsenale militare di Taranto (custodi, tra l'altro, di un importante patrimonio professionale destinato ad essere definitivamente perduto), sia sulla grave crisi occupazionale che investe la città di Brindisi, ulteriormente aggravata dalle dimissioni e dai trasferimenti di enti e reparti programmate dalla Difesa, e dichiarandosi pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(1385) RAMPONI. – *Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre 2009.

Interviene in sede di replica il relatore TOTARO (*PdL*), rilevando che le questioni sollevate nel corso della discussione generale potrebbero concretizzarsi in specifiche proposte emendative e rimettendosi, altresì, alle valutazioni che il Governo intenderà formulare sul punto.

Interviene anche il sottosegretario COSSIGA, ponendo l'accento sulla necessità di impedire che la partecipazione del personale a più procedure concorsuali possa avere dei riflessi negativi sull'efficienza dei reparti.

Il presidente CARRARA propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per mercoledì 3 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 16 febbraio 2010

292^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Esposito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 2 che innalza, rispetto alla precedente disciplina, il numero delle sedi disagiate (portandole a 80 rispetto alle 60 precedenti) e il numero di giudici (centocinquanta rispetto ai cento della disciplina precedente) che ad esse possono essere destinati con trasferimento d'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo occorre anzitutto acquisire conferma delle risorse poste a copertura della lettera *a*) dell'articolo che utilizza il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2010; in secondo luogo occorre acquisire conferma che il meccanismo utilizzato a copertura della lettera *b*), che peraltro rappresenta la copertura degli oneri a regime a decorrere dal 2011, sia stato correttamente calcolato in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 4, commi 4 e 5, alla disciplina delle spese di giustizia secondo quanto descritto in relazione tecnica allegata all'originario testo del provvedimento e in relazione al quale si rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio circa la necessità di una integrazione della relazione tecnica originaria. Segnala poi l'articolo

3, riguardante la copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, occorrendo anzitutto acquisire conferma, in relazione al comma 8, che tali magistrati rientrino nel tetto dei 150 magistrati di cui all'articolo 2 e quindi valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri dato che secondo tale norma il trasferimento può essere disposto d'ufficio anche in una sede al di sotto dei cento chilometri di distanza pur con una riduzione a metà delle indennità spettanti a coloro che invece vengono trasferiti in una sede che dista almeno 100 chilometri. Rinvia quindi alla Nota n. 67 del Servizio del Bilancio sia in ordine ai rilievi di carattere metodologico riguardanti l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità sia in relazione alle osservazioni ulteriori con particolare riferimento agli articoli 3-bis e 3-quater in ordine alla congruità delle clausole di invarianza e la necessità di chiarimenti al riguardo.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ai fini di acquisire i necessari elementi da parte del Governo.

Il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Esposito, illustra lo schema di decreto in titolo per le parti di competenza, rinviando nel complesso alla puntuale analisi contenuta nella Nota n. 66 del Servizio del Bilancio. Segnala in primo luogo l'articolo 2 in relazione ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. L'articolo 2 dispone il rimborso dei contributi alle società cooperative, di cui sono ridefiniti i requisiti, basando il calcolo per la quantificazione di tali contributi non più sulle copie stampate ma su quelle effettivamente vendute, escluse le vendite in blocco a prezzo scontato. La relazione tecnica stima al riguardo risparmi di 2,4 milioni di euro. Tuttavia non appare chiaro il rapporto fra i suddetti risparmi e quelli stimati in rapporto al comma 3 del medesimo articolo, indicati nella tabella annessa alla relazione tecnica. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento, onde evitare il rischio di una duplicazione delle stime. Inoltre, l'abrogazione di alcune norme operata dall'articolo 20 dello schema in esame (quali la previsione di un tetto massimo dei contributi di cui al comma 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che non potevano superare

il 50 per cento dei costi complessivi, nonché di un tetto massimo di entrate pubblicitarie, superato il quale era precluso l'accesso ai contributi) appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari. Perplexità suscita poi l'asserita efficacia restrittiva del nuovo criterio adottato per l'accesso ai contributi. Infatti, non sembra affatto idoneo a restringere il numero dei beneficiari un criterio che prevede la vendita di almeno il 15 per cento delle copie distribuite (30 per cento per quelle locali), a fronte del vigente criterio che richiede la vendita del 25 per cento (40 per cento per quelle locali) delle copie tirate, pur considerando la novità dell'esclusione dal calcolo delle vendite in blocco. Ciò appare evidente ove si consideri che una percentuale più bassa (quella richiesta dalla nuova normativa) sarà rapportata a un numero di copie anch'esso più basso (la distribuzione essendo ovviamente inferiore alla tiratura), con il risultato che sarà probabilmente più facile, e non più difficile, soddisfare i requisiti per accedere ai contributi, anche se ovviamente rileverà il rapporto tra copie vendute e distribuite e non il valore assoluto delle copie vendute. In relazione all'articolo 3, comma 1, concernente le modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, (importo fisso del 50 per cento dei costi ammissibili risultanti in bilancio e comunque non superiori a 2 milioni di euro, contributo di 0,09 centesimi per ogni copia distribuita fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue, tetto massimo del 60 per cento) evidenzia diversi profili critici. Innanzitutto non risulta che, sulla base della legislazione vigente, la percentuale dei costi rimborsati ammonti al 60 per cento, attestandosi essa infatti al 30 per cento. Inoltre, il tetto massimo per ciascuna impresa viene elevato dall'attuale livello di 2 miliardi di lire a 2 milioni di euro (in pratica quasi raddoppiato). Per quanto riguarda la misura del rapporto fra copie distribuite e copie tirate (rapporto decisivo nella stima degli effetti della norma), che sarebbe pari, attenendosi alla lettera del testo della relazione tecnica, a circa 1:8 (livello che effettivamente garantirebbe un cospicuo risparmio in termini di contributo variabile), fa presente che tale supposto rapporto renderebbe impossibile il verificarsi del requisito attualmente richiesto per l'accesso ai contributi, rappresentato da vendite pari ad un quarto della tiratura, livello ovviamente irraggiungibile in presenza di una distribuzione pari a un ottavo della tiratura. La circostanza necessita pertanto di chiarimenti. Comunque, considerando che il tetto massimo rimborsabile resta fermo al 60 per cento dei costi e che la nuova disciplina fissa già al 50 per cento degli stessi il contributo fisso (a fronte del 30 per cento vigente), appare ragionevole supporre che le imprese raggiungeranno il livello massimo consentito, fra l'altro con una maggiore propensione ad aumentare i costi (con conseguenti maggiori oneri) vista la crescita della quota degli stessi che viene rimborsata. Per tutte le considerazioni svolte, solleva perplexità in ordine al fatto che il comma in esame possa garantire dei risparmi, come asserito dalla relazione tecnica. In ordine poi al comma 2, relativo al meccanismo dei contributi alle imprese editrici di quotidiani editi nelle lingue delle minoranze nazionali e a quelle editrici di periodici se costituite come cooperative giornalistiche, condivide l'onerosità asserita dalla relazione tecnica,

anche se ciò non sembra coerente con i risparmi attribuiti invece, in rapporto alle provvidenze, per le imprese di cui al comma precedente, stante l'identica struttura del criterio di calcolo variabile adottato e le modifiche di maggior favore apportate al calcolo del contributo fisso, valide soltanto per le imprese di cui al comma precedente. Infine, in relazione al comma 3, concernente il meccanismo di calcolo per i contributi alle imprese editrici di quotidiani o periodici o giornali di forze politiche con proprio gruppo parlamentare che, secondo la relazione tecnica avrebbe una portata semplificatrice e dal quale si quantifica un risparmio di 663.000 euro, segnala la possibilità che, al contrario, il nuovo meccanismo, con particolare riferimento al punto 4), possa comportare una crescita degli oneri occorrendo pertanto ulteriori chiarimenti in ordine a quanto affermato nella relazione tecnica. In relazione all'articolo 7, segnala che l'interpretazione della definizione di «trasmissione quotidiana» riferita alle imprese radiofoniche appare suscettibile di accrescere la platea dei beneficiari dei contributi previsti, con conseguenti riflessi negativi sulla finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di canoni ammessi al rimborso, pur con la positiva novità dei tetti nei rimborsi, si rileva tuttavia che finora erano rimborsabili al massimo 3 (2 per le imprese locali) abbonamenti ad agenzie di informazione – limiti che ora sono soppressi –, per cui appaiono necessarie ulteriori informazioni onde verificare la neutralità finanziaria della norma nel suo complesso. Per quanto riguarda poi l'articolo 11, concernente il calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 250 del 1990, in relazione al comma 1 che prevede l'esclusione delle imprese radiofoniche private organi di partito e quelle che trasmettono nelle lingue delle minoranze nella eventualità di insufficienza delle risorse e conseguente necessità di riparto percentuale tra gli aventi diritto, andrebbe assicurato, onde escludere effetti finanziari onerosi, che il meccanismo si risolva in una semplice ulteriore riduzione delle risorse disponibili fra i restanti soggetti e non già in un aumento dello stanziamento complessivo. In relazione al comma 2 del medesimo articolo, fa presente che la norma sembra estendere il trattamento agevolato, finora spettante a coloro che abbiano maturato il diritto ai contributi al 31/12/2005 solo in rapporto ai contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, anche in rapporto a quelli di cui all'articolo 4 della citata legge. Occorrerebbe pertanto chiarire l'impatto finanziario effettivo della disposizione. In relazione agli articoli 12 e 14, rinvia alle osservazioni della Nota n. 66, mentre in relazione all'articolo 20 concernente le abrogazioni, fa presente che iene abrogato l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 159 del 2007, il quale richiedeva il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 353 del 2003, in rapporto ad ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite. La norma abrogativa appare suscettibile di determinare maggiori oneri, essendo potenzialmente idonea ad aumentare il numero delle spedizioni postali a tariffa agevolata, con conseguente incremento dei rimborsi pubblici in favore di Poste Italiane S.p.a.. Infine, in relazione all'articolo 21 segnala il comma 1 il quale prevede che, in attua-

zione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, le erogazioni dei contributi spettanti alle imprese editrici siano contenute nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale tra gli aventi diritto. Si rileva al riguardo che lo stanziamento-limite di spesa dovrebbe correttamente essere calibrato sulla base delle esigenze finanziarie deducibili dalla legislazione sostanziale, corrispondenti ai contributi teoricamente spettanti alle imprese editrici. Pertanto, alla luce delle molteplici criticità evidenziate non sembra affatto potersi escludere un incremento delle risorse per l'editoria rispetto a quelle appostate sulla base della legislazione vigente, ovvero, nel caso di loro insufficienza rispetto alle aspettative delle imprese e conseguente riparto proporzionale fra gli aventi diritto delle risorse disponibili, il formarsi di tensioni su tale linea di finanziamento, che potrebbero anch'esse sfociare in un incremento delle risorse stanziare a partire dal successivo esercizio finanziario. Ciò al fine di sottolineare la necessità di una esatta quantificazione degli oneri, al di là del previsto contenimento degli stessi nell'ambito delle risorse stanziare, tanto più che tali risorse non sono nel *quantum* definite dallo schema di decreto in esame.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone di rinviare il seguito dell'esame ai fini di acquisire i necessari elementi da parte del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 16 febbraio 2010

149^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver rammentato che nella seduta del 10 febbraio alcuni componenti della Commissione avevano anticipato una serie di osservazioni e di chiarimenti al Governo sul documento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), intervenendo in via incidentale, richiama i componenti della maggioranza a una più assidua partecipazione ai lavori della Commissione.

Il senatore MUSI (*PD*) sottolinea che le originarie motivazioni dell'intervento attuato con lo schema di regolamento in esame sono state successivamente superate dal mutato quadro macroeconomico e dall'evoluzione della crisi. Infatti, tra gli strumenti di sostegno in favore di coloro che hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa è intervenuto l'accordo fra l'ABI e le organizzazioni dei consumatori per introdurre la

cosiddetta «moratoria» del pagamento delle rate di mutuo. Contrariamente a quanto previsto dall'accordo, l'Atto del Governo n. 186 delinea una procedura lunga e complessa per la concessione del beneficio previsto, con l'intervento del notaio e con la costituzione di una società a partecipazione pubblica incaricata della gestione delle richieste di sospensione. Dopo aver rimarcato che le spese di funzionamento di tale organismo societario sono destinate a gravare sul fondo di solidarietà, depauperandone le risorse, ritiene sia dovere del Governo riflettere sull'effettiva utilità del provvedimento in esame, alla luce del quadro esposto.

La senatrice LEDDI (*PD*), pur manifestando apprezzamento per le finalità dell'Atto del Governo in titolo e pur giudicando adeguate le risorse finanziarie previste, lamenta tuttavia che le modalità di attuazione dell'intervento, già delineato dalla finanziaria per il 2008, sono oltremodo farraginose e complesse, tanto da far temere che le risorse stanziare potrebbero anche non essere utilizzate in modo proficuo. Giudica inoltre in termini negativi la creazione di un'ulteriore struttura societaria, che dovrebbe occuparsi delle pratiche relative alla sospensione delle rate di mutuo: sarebbe stato al contrario opportuno far sostenere alle banche interessate gli oneri istruttori connessi, considerato che è lo stesso istituto di credito a vantare un interesse diretto nell'utilizzazione di strumenti di sostegno per quanti, fra i propri mutuatari, si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica. Tali benefici determinano infatti il vantaggio per la banca di evitare di accollarsi l'eventuale rischio di insolvenza.

La senatrice FONTANA (*PD*) sottolinea che, a distanza di quasi due anni dall'approvazione della legge finanziaria per il 2008, il Governo si appresta ad approvare le norme di attuazione del fondo di solidarietà, in presenza di una situazione economica e finanziaria profondamente mutata. Ritiene pertanto necessario coordinare tale disposizioni di attuazione con gli altri interventi di sostegno già messi in campo, come l'accordo tra l'ABI e i consumatori, paventando al contrario il rischio di sovrapposizioni e di confusioni tra i vari strumenti utilizzabili.

Pone quindi in risalto l'esigenza di modificare l'articolo 2, il quale menziona la perdita del posto di lavoro tra le varie condizioni che abilitano alla fruizione del beneficio, ma non fa riferimento anche alle varie tipologie di sospensione del rapporto lavorativo, come ad esempio la cassa integrazione, che sono al contrario contemplate dall'accordo citato; in proposito evidenzia il rischio di non offrire un ausilio effettivo ai lavoratori che versino in una situazione di temporanea difficoltà economica. In secondo luogo il riferimento all'ISEE pone il problema del mancato aggiornamento di tale indicatore, per cui agli interessati potrebbe incombere l'onere di indicare redditi percepiti anche nel 2008, finendo così per porsi in contrasto con lo spirito della normativa che si intende introdurre, finalizzata a attenuare gli effetti di eventi sopravvenuti.

Manifesta infine perplessità sulla previsione di una procedura estremamente complessa e articolata e sulla presenza di una società di gestione

di cui non si comprende l'utilità. Rileva al riguardo che sarebbe stato opportuno assumere a parametro di riferimento il meccanismo previsto dall'accordo tra l'ABI e i consumatori, che si caratterizza per la facilità di fruizione del beneficio previsto.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) fa presente che la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, prevista dall'Atto del Governo n. 186, rappresenta un beneficio che fa fronte a esigenze contingenti, tenuto anche conto che al termine del periodo massimo di sospensione, i pagamenti riprendono con la stessa cadenza e lo stesso importo previsti in origine. A suo parere, viceversa, l'intervento dello Stato in tale contesto dovrebbe essere indirizzato verso la creazione di strumenti di favore a carattere strutturale, come la possibilità di stipulare una specifica assicurazione, per il pagamento delle rate di mutuo, volta a coprire il rischio di sopravvenuta insufficienza del reddito percepito dal mutuatario per cause a lui non ascrivibili: osserva che, attraverso tale strumento, si eviterebbe l'allungamento del periodo di ammortamento e si salvaguarderebbero al contempo anche gli interessi economici della banca. Al fine di incentivare la diffusione di tale strumento negoziale, potrebbero essere previste agevolazioni fiscali in favore dei sottoscrittori della polizza assicurativa, come la possibilità di detrarre dall'imposta sui redditi il premio versato, oppure la destinazione di una parte delle risorse del fondo di solidarietà per il versamento di una parte dei corrispettivi alla compagnia assicurativa. Ricorda, inoltre, che l'accordo siglato dall'ABI esclude dalla moratoria i mutui assistiti da polizza assicurativa. Per quanto riguarda in particolare l'ipotesi di detraibilità dei premi assicurativi, ricorda che il Governo ha accolto, presso la Camera dei deputati, uno specifico ordine del giorno, con l'impegno a valutare la fattibilità di tale intervento.

Il senatore MUSI (*PD*) interviene nuovamente per sottoporre al rappresentante del Governo l'esigenza di quantificare con precisione le risorse che saranno realmente necessarie per operare l'intervento previsto, poiché sembrano emergere oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati.

Ad avviso del presidente BALDASSARRI, il Governo dovrebbe valutare anche l'opportunità di modificare la natura del beneficio da concedere agli interessati, con un radicale intervento di semplificazione: si potrebbe infatti prevedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo definito, rinviandone la ripresa al termine del periodo di ammortamento e utilizzando le risorse del fondo di solidarietà per coprire gli oneri per i maggiori interessi al cui pagamento sarebbe tenuto il debitore. La gestione di tale meccanismo, inoltre, non richiederebbe il ricorso ad una struttura societaria *ad hoc* come previsto nel documento in titolo.

Concluso il dibattito, il relatore DE ANGELIS (*PdL*) replica agli intervenuti manifestando apprezzamento per il contributo fornito alla discus-

sione e riservandosi di tener conto delle osservazioni avanzate nella stesura della proposta di parere.

Concorda in particolare sulla necessità di valutare nuovamente il significato dell'intervento che il Governo si appresta a compiere alla luce di quanto previsto dall'accordo tra l'ABI e i consumatori; in secondo luogo ritiene necessario che il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento sulle numerose questioni sollevate.

Per quanto riguarda la proposta che la senatrice Germontani ha avanzato in merito alla stipula di un'apposita assicurazione per garantire il pagamento delle rate di mutuo anche in caso di temporanea difficoltà del debitore, pur sottolineando il valore di tale indicazione, esprime dubbi in merito alla sua concreta fattibilità: da un lato occorre infatti considerare che il pagamento del premio rappresenterebbe un'ulteriore spesa nell'ambito del bilancio di soggetti già di per sé a basso reddito e, dall'altro, la previsione della detraibilità appare al momento di difficile attuazione, considerate le attuali condizioni della finanza pubblica.

Il presidente BALDASSARRI interviene nuovamente per ricordare che la proposta di stipulare un'assicurazione sui contratti di mutuo – che merita sicuramente un particolare approfondimento – è già da tempo al centro del dibattito, ma non appare al momento coerente alle questioni in discussione in quanto applicabile soltanto ai mutui futuri.

Il sottosegretario MOLGORA, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta, assicura comunque che terrà conto dell'invito a verificare più attentamente la portata economica e l'effettiva utilità del beneficio previsto dall'Atto del Governo n. 186, considerata la presenza di altri strumenti di favore per coloro che hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa, con particolare riguardo all'accordo fra l'ABI e i consumatori.

Il senatore BARBOLINI (PD) interviene brevemente per esprimere il proprio apprezzamento per l'atteggiamento assunto dal rappresentante del Governo, giudicando in termini positivi l'impegno a compiere una nuova verifica dell'adeguatezza del provvedimento in esame rispetto all'obiettivo da raggiungere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 16 febbraio 2010

169^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore COMPAGNA (*PdL*), il quale invita anzitutto a collocare il disegno di legge governativo in un preciso contesto storico- politico, tutt'altro che brillante, caratterizzato dal degrado, dalla delusione e dalla frustrazione del mondo universitario. Ritene quindi che il provvedimento tenti di affrontare con concretezza due aspetti

centrali, l'autonomia e la responsabilità, al fine di governare l'inversione di tendenza, oggi più che mai necessaria.

Rammenta peraltro che l'attuazione del cosiddetto «3+2» è avvenuta in maniera eccessivamente frammentata e addirittura irresponsabile, ben oltre le indicazioni europee. Ritiene perciò che le università abbiano perso un'importante occasione di riforma preferendo moltiplicare docenti e discipline in una prospettiva autoreferenziale. Occorre dunque a suo avviso individuare un modello di riferimento che può basarsi su quello anglosassone, caratterizzato proprio dall'autonomia, oppure su quello giacobino-continentale, imperniato sulla statualità. In proposito, reputa che in Italia si sia cercato di raggiungere una mediazione nel momento in cui l'area di appartenenza dei docenti è passata dal Ministero ai singoli atenei.

Nel riconoscere la necessità di tagli, che tuttavia minacciano la sopravvivenza anche di alcune realtà positive, ritiene che nella proposta normativa dell'Esecutivo vi siano degli elementi di buon senso. Ravvisa comunque alcune criticità a partire dalle misure sul diritto allo studio, la cui attuazione ha rappresentato a suo giudizio una vera e propria vergogna coperta da eccessi di ipocrisia. Al riguardo, ripercorre l'evoluzione normativa con cui sono stati riconosciuti maggiori poteri alle Regioni circa il diritto allo studio, stigmatizzando il localismo e l'assistenzialismo che hanno condotto ad un totale fallimento. Si rammarica pertanto che il disegno di legge sia reticente su tali aspetti, tanto più che sarebbe opportuno introdurre poteri sostitutivi dello Stato.

Afferma altresì che il provvedimento assume una linea troppo dirigista in materia di *governance*, come peraltro è stato rilevato anche nell'esposizione introduttiva del relatore. Occorre invece a suo avviso alleggerire il modello previsto al fine di evitare distorsioni.

Lamenta poi che l'età media della docenza sia eccessivamente elevata, sottolineando l'esigenza di recuperare più posti per i giovani anche attraverso eventuali incentivi al prepensionamento, al fine di promuovere spazi di competitività per gli aspiranti docenti.

Si pronuncia inoltre a favore del controllo sull'attività scientifica dei docenti che esuli da meccanismi prettamente burocratici oppure ispirati da logiche sindacali. Dopo essersi soffermato sulla valutazione della didattica, ribadisce che il rapporto tra lo Stato e l'Accademia è ancora troppo centralista e non prevede l'assunzione piena di responsabilità. In conclusione, ritiene che la vera minaccia per l'università sia l'autoreferenzialità.

Il senatore CERUTI (*PD*), dopo aver apprezzato il rilievo delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nonché degli interventi nel dibattito, dichiara di essersi interrogato sull'opportunità di entrare nel merito specifico della proposta governativa ovvero di svolgere considerazioni sui principi generali ai quali si dovrebbe ispirare una complessiva riforma dell'università nella società della conoscenza.

Manifesta indi rammarico per la distanza del provvedimento rispetto alle intenzioni iniziali, atteso che esso non rappresenta una riforma orga-

nica bensì solo un insieme di proposte relative alla *governance* e al reclutamento.

Egli era stato a suo tempo colpito favorevolmente dalle dichiarazioni programmatiche rese in Commissione dal ministro Gelmini, in quanto esse delineavano obiettivi ambiziosi e di lungo periodo. Rileva tuttavia che dette finalità non sono state adeguatamente tradotte nel testo in esame; ritiene infatti che le asserite finalità di promozione del merito, dell'autonomia, della responsabilità, della maggiore autorevolezza e agilità del processo decisionale nonché del coordinamento tra formazione ed insegnamento non appaiono attuate in maniera idonea.

Si dichiara perciò deluso dal provvedimento che offre a suo avviso una visione alquanto rassegnata rispetto alle possibilità di sviluppo dell'università. Lamenta altresì che il testo sia contraddittorio, burocratico e spesso illeggibile, e si caratterizza per un linguaggio punitivo che si focalizza solo sulle criticità del sistema, senza lasciar trasparire l'orgoglio per i molti successi raggiunti in Italia.

Richiamandosi al paradigma humboldtiano dell'università, riconosce poi che si sia registrato un cattivo uso dell'autonomia, che ha determinato una trasformazione non eccellente dall'università di *élite* all'università di massa. In proposito, pone comunque l'accento sull'alta qualità del sistema universitario italiano che ha affrontato il compito non facile di realizzare il processo di alta formazione. Si ricollega inoltre all'intervento del Presidente circa l'aumento dei saperi che è stato affrontato in maniera discreta dal sistema, producendo peraltro ricercatori di indiscutibile livello.

Ritiene altresì che il disegno di legge provincializzi il dibattito astraendolo dalla discussione globale sui saperi; esso oscilla tra un vecchio modello burocratico e un nuovo modello pseudo-aziendale, privo però dei tratti tipici della logica di impresa. Rimarca quindi la necessità di innovare l'università senza tradirne le specificità e senza limitarsi a mutuare esempi stranieri, la cui mera trasposizione nell'ordinamento interno ne determinerebbe una banalizzazione.

Concorda poi pienamente con gli interventi del relatore e del Presidente ad esclusione della conclusione dell'uno e delle premesse dell'altro, in quanto esse sostengono la compatibilità dei rilievi critici sollevati con l'impianto del provvedimento governativo. Afferma invece che la qualità e la quantità delle osservazioni avanzate dimostrano l'esatto contrario, rendendo di fatto inemendabile il testo. Nel ritenere comunque preferibile elaborare una proposta che tragga spunto dal dibattito, sollecita la semplificazione delle norme previste nel disegno di legge governativo, atteso che alcune di esse risultano superflue o addirittura contraddittorie con le intenzioni del Ministro, soprattutto – ribadisce – con riferimento alla promozione dell'autonomia e della responsabilità. Critica pertanto il modello standardizzato previsto nel provvedimento e deplora l'eccessivo ricorso alle deleghe, rimarcando poi il valore fondamentale della diversità di esperienze di ciascun ateneo. Auspica dunque un ripensamento nel senso di demandare molti aspetti all'autonomia statutaria e di puntare ad un'articolazione virtuosa tra università e mondo economico.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sul diritto allo studio, ritenendo opportuno un impegno comune affinché sia sostenuto un *welfare* della formazione superiore in modo da garantire la libertà di scelta degli studenti più meritevoli, la quale avrebbe peraltro positive ricadute sulla valutazione degli atenei.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore GIAMBRONE (*IdV*) il quale giudica alquanto imbarazzante la situazione di stallo verificatasi sui provvedimenti in titolo, sui quali manca ancora il parere della Commissione bilancio. Tiene a precisare che in occasione dell'esame del disegno di legge sui grandi impianti (Atti Senato nn. 1193 e abbinati) si era convenuto di sostenere parallelamente anche il provvedimento sullo sport dilettantistico. Chiede pertanto che il sottosegretario Crimi intervenga in Commissione per fare luce su tale vicenda.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Sottosegretario la richiesta del senatore Giambrone.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (*PdL*), il quale dichiara di aver apprezzato i toni del dibattito rispetto a quanto invece è av-

venuto presso l'altro ramo del Parlamento. Riferendosi all'intervento della senatrice Mariapia Garavaglia, ritiene che si sia registrata un'apertura rispetto all'articolo 48, comma 8, purchè la norma sia vincolata da indicazioni precise. Reputa infatti che l'apprendistato non possa essere un avviamento anticipato al lavoro bensì un inserimento nell'attività lavorativa se collegato all'aspetto formativo. In tale contesto, prosegue, è innegabile il valore di tale opportunità per i giovani nella prospettiva di costruire un proprio percorso professionale; in caso contrario, occorrerebbe invece a suo avviso un ripensamento.

Sottolinea poi la rilevanza dell'obbligo formativo che ha rappresentato una conquista già nella XIV legislatura in termini di diritto-dovere all'istruzione. Afferma dunque che la disposizione è da intendersi in maniera positiva, anche se riconosce la necessità di ulteriori precisazioni circa il tipo di intervento che il datore di lavoro sarà chiamato ad effettuare nei confronti dei ragazzi.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) ritiene che il tema dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione rappresenti una questione alquanto delicata. Giudica peraltro singolare che l'articolo 48, comma 8, sia stato introdotto dalla Commissione lavoro della Camera nonostante esso riguardi ambiti propriamente di competenza della Commissione istruzione. Ritiene infatti opportuno che la discussione sull'apprendistato e sul collegamento con la scuola sia affrontata nella sede propria.

Sottolinea poi l'effetto della disposizione, che rischia di rendere irreversibile una difficoltà manifestata dai ragazzi, ignorando totalmente le cause e i possibili rimedi alle situazioni più problematiche. Nell'invocare chiarimenti affinché sia garantito il contenuto formativo della misura, invita a prestare particolare attenzione al lavoro precoce e alle modalità attraverso cui esso incide sulla formazione della persona. Paventa quindi il rischio di esclusione sociale dei giovani meno fortunati.

Coglie poi l'occasione per rammentare la creazione nella XIII legislatura di un Tavolo permanente sul lavoro minorile ed evidenzia come quest'ultimo non sia limitato solo ad alcune aree territoriali e ad alcune classi sociali. Reputa inoltre fondamentale l'istituzione di un Osservatorio sul lavoro minorile, che faccia tesoro anche dell'esperienza della Commissione bicamerale per l'infanzia, al fine di coinvolgere le parti sociali, i Ministeri interessati e gli operatori del settore. Occorre altresì stabilire un coordinamento provinciale e regionale in relazione alla dispersione scolastica, al fine di monitorare il fenomeno e limitare gli abbandoni. Ritiene infatti che l'attività dell'Osservatorio, unita a quella di una efficace anagrafe scolastica, possa contribuire ad individuare situazioni di rischio e a prevenire il disagio.

Si sofferma indi sulle modalità per far partecipare maggiormente le famiglie alla vita della scuola, nonché sull'esigenza di verificare la rigorosa applicazione delle leggi sul lavoro minorile. Si tratta dunque di scegliere quale strada intraprendere, se cioè quella di irrobustire la forma-

zione e l'istruzione oppure quella di dichiarare la resa nei confronti di difficoltà, che invece a suo giudizio potrebbero essere superate.

Manifesta conclusivamente stupore per le affermazioni della presidente di Confindustria, che reputa contraddittorie rispetto a quanto invece riferito, durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 1905, dal vice presidente della medesima organizzazione circa il nesso tra conoscenza e competitività. Afferma infine che la valorizzazione dell'eccellenza non significa una riduzione dei soggetti coinvolti nell'istruzione e deplora in definitiva la profonda ingiustizia sociale causata dalla disposizione sull'apprendistato.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), richiamandosi alla propria esperienza professionale, ritiene che il mondo dell'impresa debba far leva sull'innovazione e sulla ricerca per rilanciare l'economia e per sostenere la competizione globale. Si dichiara perciò sconcertato dalla scelta di abbassare la soglia minima culturale dei lavoratori come risposta alle sfide del futuro. Si associa altresì alle considerazioni critiche della senatrice Anna Maria Serafini circa la posizione assunta da Confindustria, ritenendo che il comma 8 dell'articolo 48 rappresenti un passo indietro rispetto ai bisogni del Paese.

Fa presente infatti che le imprese puntano su maestranze colte, capaci di apprendere le innovazioni produttive e tecnologiche, e giudica perciò sbagliato inserire precocemente i ragazzi nel mondo del lavoro solo in quanto non in grado di conseguire un titolo di studio. Deplora infine la contraddizione della norma rispetto all'evidente esigenza di accrescere la formazione e di affrontare la globalizzazione dell'economia, ipotizzando che la disposizione abbia un mero risvolto elettorale.

Il presidente POSSA (*PdL*) pone l'accento in particolare sull'articolo 9, modificato dalla Camera dei deputati, secondo cui la quota parte dei risparmi ottenuti nelle università è destinata esclusivamente all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e non anche ai contrattisti, come invece è previsto nella legislazione vigente. Ritiene in proposito preferibile ripristinare la formulazione originaria del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, tanto più che il disegno di legge governativo sull'università, attualmente all'esame della Commissione, istituisce la figura del ricercatore a tempo determinato.

Ravvisa poi un eccessivo appesantimento per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado nell'articolo 48, comma 3, lettera *d*), atteso che essi sono sottoposti ad obblighi non consoni all'attività, svolta senza fini di lucro, di accompagnamento all'inserimento nel lavoro; afferma infatti che detta azione rappresenta un corollario naturale dell'attività di formazione.

Quanto all'articolo 48, comma 8, stigmatizza a sua volta che esso sia il frutto di un emendamento non presentato nella sede appropriata, quale la VII Commissione. Concorda inoltre che l'obbligo di istruzione di durata

decennale abbia rappresentato una importante conquista sociale, mentre la disposizione in questione potrebbe avere l'effetto di rendere definitiva l'esclusione. Si dichiara perciò dispiaciuto dal contesto in cui è maturata la norma, sulla quale potrebbero comunque essere apportati dei correttivi nel senso di rendere l'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato come mera sperimentazione, soggetta a monitoraggio dopo i primi due anni. Ciò potrebbe essere peraltro praticabile considerato che sono pienamente coinvolte le Regioni, le quali potranno verificare concretamente l'applicazione della disposizione sul territorio.

Il senatore VITA (*PD*) si dichiara amareggiato per il fatto che proprio mentre è all'esame una riforma dell'università, si introduca una disposizione che inspiegabilmente riduce il percorso di studi obbligatorio. Deplora dunque la mancanza di correlazione tra i diversi provvedimenti, sollecitando con forza l'Esecutivo a chiarire la propria politica su tali materie. Si augura infine che nello schema di parere emerga un'opinione netta sulla questione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), dopo aver precisato che l'obbligo scolastico si adempie anche nella formazione professionale, ricorda che la cosiddetta «legge Biagi» ha previsto diverse forme di apprendistato, nell'ambito del quale le aziende accreditate possono svolgere appositi corsi. Nel puntualizzare che dette norme sono già pienamente attuate nella provincia di Bolzano, ritiene che la disposizione rappresenti l'applicazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, nella forma dell'alternanza scuola-lavoro.

Lamenta peraltro che attualmente un alto numero di laureati non abbia possibilità di ingresso nel mercato del lavoro e conviene poi con il Presidente sulla necessità di monitorare gli effetti dell'articolo 48, comma 8, dopo un periodo biennale. Invita inoltre a focalizzare l'attenzione sui ragazzi costretti a stare a scuola senza attitudine o motivazione; sottolineando la difficoltà di recuperare tali giovani, reputa preferibile che essi, anziché essere abbandonati, siano inseriti in un ambiente in cui accanto alla formazione ci sia anche l'esperienza lavorativa. Evidenzia infine che si tratta comunque di un numero ristretto di giovani sui quali saranno le famiglie a decidere.

Concluso il dibattito replica il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale si dichiara pienamente consapevole della portata valoriale e culturale del tema, sul quale la sensibilità non è certamente appannaggio di una sola parte politica. Esprime quindi dispiacere per le affermazioni del senatore Rusconi circa la presunta volontà del relatore di supina accettazione del testo giunto dalla Camera dei deputati, rivendicando invece la propria autonomia di giudizio, come peraltro mostrato in più occasioni.

Ritiene poi fondamentale mantenere dei principi saldi, atteso che le difficoltà della società sono dovute anche alla perdita di certezze, conseguente ad una certa apologia del dubbio diffusasi negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 48, comma 8, precisa che è prevista la convergenza delle Regioni, dei Ministeri del lavoro e dell'istruzione, nonché delle parti sociali i quali potranno perciò svolgere un ruolo attivo. Afferma dunque che la disposizione offre una risposta facoltativa a quei ragazzi che vivono male la scuola e non si adattano alla relativa tempistica. Ciò provoca a suo avviso anche una mortificazione dell'eccellenza e non consente l'autosufficienza della società. A tale ultimo riguardo, si dichiara contrario a che alcune professionalità siano demandate esclusivamente ai lavoratori stranieri, in quanto ciò non corrisponde ai bisogni del territorio. Evidenzia altresì che molti laureati non trovano un lavoro corrispondente al titolo di studio acquisito.

Rispetto alle osservazioni della senatrice Vittoria Franco circa la scuola inclusiva, ribadisce che sempre più di frequente i ragazzi non sono motivati ad imparare, per cui occorrerebbe piuttosto interrogarsi sulle ragioni di quest'atteggiamento nei confronti dello studio. Fa presente del resto che il disagio giovanile spesso viene alleviato mediante il ricorso all'uso di stupefacenti, che rappresenta a suo giudizio un ulteriore indice di insoddisfazione.

Quanto al biennio unitario evocato dalla senatrice Mariapia Garavaglia, ritiene che esso sia insufficiente. Reputa dunque opportuno offrire una soluzione alternativa ed individuale a quei giovani che si realizzerebbero in maniera più proficua nel mondo del lavoro, abituandosi anche alla competitività. Dopo aver richiamato la legislazione sulla formazione e sull'istruzione della provincia di Trento, rispetto alla quale aveva a suo tempo avanzato proposte di modifica, si rivolge alla senatrice Anna Maria Serafini affermando che l'esclusione sociale è anche quella di uno studente che affronta controvoglia la scuola; ribadisce comunque che l'apprendistato è un percorso possibile ma non obbligatorio.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale ha recepito alcune considerazioni emerse in discussione generale in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 48, comma 3, lettera *d*).

Agli intervenuti nel dibattito replica a sua volta il sottosegretario PIZZA, il quale sottolinea che l'articolo 48, comma 8, prevede un'ulteriore possibilità di scelta per i giovani di assolvere l'ultimo anno dell'obbligo di istruzione nell'apprendistato, ferma restando la soglia dei 16 anni. Sottolinea quindi il raccordo tra la disciplina, introdotta nel 2003, sull'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione con quella sull'obbligo di istruzione introdotta nel 2006.

Dopo aver precisato che dal 2003 ad oggi i corsi professionali di formazione hanno quintuplicato il numero di iscritti, fa presente che la disposizione in esame offre un'opportunità per i giovani che non sono inseriti né a scuola, né nella formazione professionale. Essa assicura infatti ai ragazzi la possibilità di assolvere l'obbligo non solo attraverso la frequenza scolastica ma in virtù di un apprendistato tale da garantire il nucleo di competenze di base. Rimarca comunque che ciò avviene nel rispetto della

libertà di scelta delle famiglie tra percorsi alternativi, al fine di evitare l'abbandono.

Assicura poi che detti percorsi saranno individuati rispettando le competenze costituzionali, nella prospettiva di consentire la coerenza tra istruzione, formazione ed esperienza lavorativa fino al conseguimento delle qualifiche. Fa presente peraltro che la regolamentazione dell'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato è affidata congiuntamente ai Dicasteri del lavoro e dell'istruzione e alle Regioni, sentite le associazioni di categoria più rappresentative. Rimarca del resto che detta regolamentazione dovrà prevedere un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale.

Garantisce conclusivamente che il Ministero dell'istruzione interverrà sui contenuti formativi delle competenze di base e di quelle professionali tali da consentire all'apprendistato di diventare una modalità proficua per l'assolvimento dell'obbligo.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) chiede di modificare il parere nel senso di recepire le considerazioni del Presidente circa il carattere sperimentale dell'articolo 48, comma 8. Invita peraltro a specificare che il contratto di apprendistato deve avvenire in un contesto di formazione al lavoro, impedendo così qualsiasi forma di sfruttamento.

Dopo brevi interventi del senatore ASCIUTTI (*PdL*) e del presidente POSSA (*PdL*), il relatore de ECCHER (*PdL*) accoglie la proposta di chiarire il contesto formativo in cui dovrà svolgersi l'apprendistato e riformula conseguentemente lo schema di parere, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale tiene a precisare al relatore di averne sempre rispettato le personali convinzioni pur non condividendole. Dissente peraltro dall'atteggiamento della maggioranza finalizzato ad evitare il confronto proprio sulle questioni più delicate e controverse, come dimostra la precisa scelta nell'attribuzione dell'incarico di relatore. Prende perciò atto delle decisioni assunte dalla Presidenza, sottolineando poi di essere contrario alla cosiddetta apologia del dubbio, ma di preferire la valorizzazione della riflessione piuttosto che dell'imposizione.

Afferma altresì che il vuoto culturale e scolastico degli adolescenti non si risolve con le divisioni o con un'attività lavorativa di basso livello e giudica peraltro un paradosso attribuire alla scuola la promozione della devianza.

Preannuncia inoltre l'intenzione di presentare una risoluzione volta a far emergere il contrasto tra il parere che sarà messo in votazione e gli impegni assunti nell'ambito della strategia di Lisbona, stigmatizzando che l'Esecutivo offre di fatto una risposta finalizzata a diminuire la presenza della scuola e ad incrementare il lavoro minorile, in controtendenza

rispetto al percorso europeo condiviso nelle passate legislature da tutti i Ministri anche di Centro-destra.

In ordine alle affermazioni del senatore Valditara sull'alternanza scuola-lavoro, precisa che nei centri di formazione professionale regionale il proponente è l'istituzione scolastica e non una singola azienda; registra dunque criticamente la confusione emersa nel dibattito relativamente alle diverse fattispecie.

Rispetto alle affermazioni del Sottosegretario, sollecita chiarimenti circa la possibilità di mantenere fermi l'obbligo di istruzione e l'età di ingresso al lavoro a 16 anni, da un lato, e contestualmente stipulare un contratto di lavoro a partire dai 15 anni dall'altro, ravvisando una evidente contraddizione tra le disposizioni. Invita dunque l'Esecutivo a dare una risposta univoca ad una questione di estrema rilevanza.

Il sottosegretario PIZZA precisa che a 15 anni è possibile optare per una diversa modalità di assolvimento dell'obbligo e che comunque saranno stabiliti i parametri per caratterizzare l'attività formativa.

Il senatore RUSCONI (PD) rimarca nuovamente l'aporia tra le due previsioni normative, atteso che di fatto l'obbligo di istruzione a 16 anni è contraddetto dalla possibilità di stipulare un contratto di lavoro precocemente. Dichiarò quindi il voto nettamente contrario del suo Gruppo, facendosi interprete anche della contrarietà espressa dal senatore Giambrone.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (PdL), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni come riformulato.

Prende brevemente la parola il senatore MARCUCCI (PD) per lamentare la mancanza di chiarezza del testo posto in votazione, smentita dal relatore de ECCHER (PdL), il quale dichiara di aver specificato le modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati con riferimento all'articolo 3, in relazione alla composizione della commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive;

evidenziata la necessità di coordinare l'articolo 10, secondo cui agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni sulla destinazione delle quote per le assunzioni negli atenei, di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, con il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1955 che incide sulla stessa materia stabilendo la non applicazione dell'intero articolo 66 agli istituti universitari ad ordinamento speciale, inclusa la disciplina dei limiti al *turn over*, fermo restando il rispetto dei risparmi di spesa;

ritenute positive le innovazioni introdotte all'articolo 48, comma 3, sulle attività di intermediazione delle università rispetto al mondo del lavoro, nella prospettiva di chiarire i reciproci rapporti;

considerato favorevolmente il comma 8 dell'articolo 48, che consente lo svolgimento dell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione nell'apprendistato, previa intesa fra le Regioni, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali, atteso che il lavoro rientra a pieno titolo nella funzione educativa e formativa e può quindi costituire uno sbocco di assai maggiore soddisfazione per tutti quei ragazzi che mal si adattano ai ritmi e alla tempistica della vita scolastica;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. con riferimento all'articolo 9, comma 1, si richiede alle Commissioni di merito di ripristinare la formulazione originaria del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, atteso che la destinazione ai soli ricercatori a tempo indeterminato e non anche ai contrattisti di ricerca della quota parte non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni non è in linea con quanto previsto dal disegno di legge di riforma dell'università (A.S. 1905), attualmente all'esame della 7^a Commissione;

2. si reputano eccessivi gli obblighi previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera *d*), gravanti sugli istituti di scuola secondaria di secondo grado, in quanto l'attività di supporto al collocamento al lavoro, svolta da essi senza fini di lucro, è un naturale corollario conclusivo della formazione».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati con riferimento all'articolo 3, in relazione alla composizione della commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive;

evidenziata la necessità di coordinare l'articolo 10, secondo cui agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni sulla destinazione delle quote per le assunzioni negli atenei, di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, con il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1955 che incide sulla stessa materia stabilendo la non applicazione dell'intero articolo 66 agli istituti universitari ad ordinamento speciale, inclusa la disciplina dei limiti al *turn over*, fermo restando il rispetto dei risparmi di spesa;

ritenute positive le innovazioni introdotte all'articolo 48, comma 3, sulle attività di intermediazione delle università rispetto al mondo del lavoro, nella prospettiva di chiarire i reciproci rapporti;

considerato favorevolmente il comma 8 dell'articolo 48, che consente lo svolgimento dell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione nell'apprendistato, beninteso da sviluppare nella forma dell'alternanza scuola-lavoro, previa intesa fra le Regioni, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali, atteso che il lavoro rientra a pieno titolo nella funzione educativa e formativa e può quindi costituire uno sbocco di assai maggiore soddisfazione per tutti quei ragazzi che mal si adattano ai ritmi e alla tempistica della vita scolastica;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. con riferimento all'articolo 9, comma 1, si richiede alle Commissioni di merito di ripristinare la formulazione originaria del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, atteso che la destinazione ai soli ricercatori a tempo indeterminato e non anche ai contrattisti di ricerca della quota parte non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni non è in linea con quanto previsto dal disegno di legge di riforma dell'università (A.S. 1905), attualmente all'esame della 7^a Commissione;

2. si reputano eccessivi gli obblighi previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera *d*), gravanti sugli istituti di scuola secondaria di secondo grado, in quanto l'attività di supporto al collocamento al lavoro, svolta da essi senza fini di lucro, è un naturale corollario conclusivo della formazione».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 16 febbraio 2010

163^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il dottor Luigi Fiorentino, segretario generale, la dottoressa Emanuela Goggiamani, Capo ufficio stampa, il dottor Massimo Ferrero, assistente del presidente, il dottor Angelo Lalli, responsabile dell'ufficio rapporti con le istituzioni pubbliche.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle questioni oggetto delle proposte dell'Autorità del 9 febbraio 2010, di competenza dell'8^a Commissione, ed in particolare su servizi postali, servizi di trasporto ferroviario e servizi autostradali e aeroportuali

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto al presidente Catricalà, ricorda che l'audizione odierna prende spunto dalla segnalazione dello scorso 9 febbraio inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento e al Governo, recante proposte di riforma concorrenziale, ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza: peraltro la suddetta segnalazione affronta le problematiche sottese all'esigenza di una maggiore liberalizzazione ed apertura al mercato in settori rientranti nella competenza di questa Commissione, quali i servizi postali, i servizi di trasporto ferroviario, i servizi autostradali e quelli aeroportuali.

Il presidente CATRICALÀ, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, ricorda che, con l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Parlamento ha deciso di introdurre nell'ordinamento nazionale la legge annuale per il mercato e la concorrenza, quale strumento normativo di particolare efficacia per completare il processo di modernizzazione concorrenziale dell'economia nazionale. Con la segnalazione menzionata dal presidente Grillo, l'Autorità ha sottoposto al Parlamento e al Governo alcune questioni riguardanti l'apertura alla concorrenza in settori di particolare importanza: i servizi postali, i servizi ferroviari ed i servizi autostradali ed aeroportuali.

Per quanto riguarda il settore postale, va ricordato che, conformemente alla direttiva comunitaria n. 6 del 2008, entro il prossimo 31 dicembre dovrà essere completato il processo di liberalizzazione del settore, eliminando ogni residua possibilità di mantenere ambiti di mercato riservati ed individuando contestualmente modalità più concorrenziali per finanziare l'offerta del servizio postale universale. In tale prospettiva, vanno riviste interamente sia le condizioni di accesso alla rete postale, oggi sostanzialmente definite da Poste Italiane, sia gli aspetti tariffari per la fornitura dei vari servizi.

Un tema strettamente connesso alla liberalizzazione del settore postale è rappresentato dalla questione del servizio universale, oggi interamente finanziato dalla cosiddetta «area di riserva», ossia quasi tutta la corrispondenza non superiore ai dieci grammi. Al riguardo, in un'ottica di aggiornamento della normativa vigente, possibili soluzioni potrebbero consistere nello svolgimento di apposite gare per l'affidamento del servizio postale, piuttosto che nella predisposizione di un fondo unico per il pagamento del servizio, oppure nell'istituzione di una società separata con un'apposita contabilità secondo criteri più stringenti rispetto a quelli attuali. Spetterà ovviamente al legislatore individuare la soluzione più idonea tra quelle potenzialmente percorribili.

Venendo al settore del trasporto ferroviario, già dal 2000 è stata avviata la totale liberalizzazione del trasporto merci e, limitatamente alle tratte a media e lunga percorrenza, anche del trasporto passeggeri. Mentre, per quanto riguarda il trasporto merci, si sono verificati effetti positivi, lo stesso non può dirsi per il trasporto passeggeri, condizionato dal fatto che Ferrovie dello Stato S.p.A. è sia la società proprietaria della rete ferrovia-

ria, nonché del materiale rotabile, sia anche soggetto gestore del servizio. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato reputa quindi opportuno che si stabilisca una netta distinzione tra il servizio universale da un lato e gli spazi aperti alla concorrenza dall'altro, con riguardo non solo alle tratte a media e lunga percorrenza, bensì anche relativamente ai servizi di trasporto ferroviario regionale e locale. Per quanto concerne questi ultimi, è necessario infatti eliminare le disposizioni che innalzano le barriere all'entrata sul mercato da parte di nuovi operatori e disincentivano l'espletamento di gare, quali quelle che vincolano la disponibilità di risorse pubbliche per le Regioni alla stipula di nuovi contratti di servizio con Trenitalia.

Venendo al settore dei servizi autostradali ed aeroportuali, va innanzitutto stigmatizzata la mancata attuazione di meccanismi tariffari che non prevedano lo scomputo dalle tariffe dei profitti derivanti dagli investimenti dei concessionari, eludendo così l'esigenza che gli incrementi di produttività siano ridistribuiti agli utenti. Va altresì evitato un termine di durata eccessivamente lungo per gli affidamenti dei servizi autostradali ed aeroportuali: infatti, un termine eccessivamente dilatato pregiudica la competizione nei mercati, per cui occorre individuare un termine che rappresenti un giusto equilibrio tra le esigenze della concorrenza e la necessità per i concessionari di fruire di un lasso temporale sufficiente a rientrare dagli investimenti effettuati.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, sia nel settore postale sia in quello dei trasporti, vadano attribuiti poteri di regolamentazione e vigilanza a soggetti autonomi, non però creando nuove *authority*, bensì rafforzando gli organismi già esistenti ovvero creando al loro interno strutture apposite: per esempio, per quanto concerne il servizio postale si può ipotizzare l'istituzione di una sezione *ad hoc* all'interno dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) svolge preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale sui processi di liberalizzazione dei mercati, sottolineando la necessità che questi non si riducano alla creazione di monopoli privati, dovendo invece favorire l'apertura concorrenziale dei mercati, nell'interesse dello Stato e dei cittadini.

Con riguardo al trasporto ferroviario e al ruolo in esso svolto dal gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., il nodo centrale è rappresentato dall'esigenza di separare il soggetto gestore della rete dal gestore del servizio, per cui vanno individuate soluzioni adeguate non solo a favorire tale scopo, ma che pure non comportino la depressione del mercato di riferimento: una possibile soluzione può essere rappresentata dalla creazione di una società preposta al noleggio dei treni; altresì, potrebbe essere seguito il modello britannico, consistente nella rigida demarcazione tra il settore della rete e quello del servizio di trasporto, tenendo conto tuttavia che quest'ultimo modello non pare aver conseguito risultati particolarmente brillanti.

Relativamente, invece, al trasporto autostradale ed aeroportuale, è urgente l'individuazione di un soggetto terzo preposto alla regolamentazione e alla vigilanza, anche al fine di supplire all'*handicap* del mancato riscontro tra gli investimenti programmati e quelli poi effettivamente realizzati.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) rammenta come uno degli strumenti che hanno garantito il successo economico nazionale sia stato rappresentato a lungo dal sistema delle concessioni assegnate a società a totale partecipazione pubblica: ciò ha fatto sì che il rapporto tra Stato concedente e società concessionarie non sia mai stato analizzato in maniera approfondita, in quanto vertente tra lo Stato e un soggetto da questo sostanzialmente controllato. Successivamente, con il processo di integrazione europea, è venuto meno tale automatismo e si è aperta la possibilità che i concessionari fossero soggetti sia pubblici che privati.

Va pertanto chiarito il rapporto tra concedente e concessionario, accompagnandolo con un livello minimo di regole e di garanzie. Spesso, infatti, la struttura degli enti preposti a vigilare sulle concessioni non è assolutamente adeguata a controllare concessionari di dimensioni molto maggiori.

Chiede, pertanto, quale contributo possa fornire l'Autorità garante della concorrenza del mercato per risolvere tale problema.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), prendendo spunto dalla critica situazione in cui versa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, domanda quali iniziative l'Autorità possa adottare per affrontare le problematiche insite in tali settori, contribuendo così ad innalzare la qualità dei servizi offerti ai pendolari.

Per quanto concerne, invece, il ruolo ricoperto da Ferrovie dello Stato S.p.A. nel trasporto ferroviario, sottolinea come la situazione di sostanziale monopolio da essa detenuto precluda agli utenti la possibilità di avvalersi di offerte alternative, chiedendo quindi se l'Autorità garante possa attivarsi per permettere agli utenti di poter beneficiare della possibilità di scelta tra opzioni alternative.

Da ultimo, nel ricordare come sia stata da tempo concessa una deroga triennale che permette ad Alitalia di detenere il monopolio sulla rotta aerea Linate-Fiumicino, domanda se l'Autorità non ritenga giunto il momento di avanzare al Governo la richiesta formale di superare la deroga suddetta, anche in considerazione del contesto generalizzato di crisi in cui versa il trasporto aereo.

Il senatore MENARDI (*PdL*), dopo aver formulato alcune considerazioni sui trasporti ferroviari regionali formula richieste di chiarimento sulla linea che l'Autorità intende adottare in merito agli affidamenti dei servizi e delle forniture nelle pubbliche amministrazioni, alla luce del dualismo tra il partenariato pubblico-privato istituzionale ed il partenariato pubblico-privato contrattuale.

Infine, considerato l'inesorabile processo di privatizzazione di servizi che incidono sulla quotidianità della vita dei cittadini – si pensi ai trasporti, all'acqua, alla telefonia e, più in generale, ai servizi *a rete* – domanda quale sia la posizione dell'Autorità in ordine al tema della proprietà pubblica o privata delle reti.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) svolge alcune considerazioni sul servizio postale universale, chiedendo se sia ipotizzabile introdurre un apposito corrispettivo in capo agli utilizzatori, al fine di sostenere il costo del servizio medesimo.

Il senatore GALLO (*PdL*), dopo aver rilevato come la persistenza di situazioni di monopolio ostacoli la crescita del sistema economico nazionale, si sofferma sulla questione delle società concessionarie di servizi ferroviari regionali, sottolineando l'inerzia dell'azionista pubblico, che non ne garantisce, in realtà come la Puglia, l'adeguato sviluppo, impedendo peraltro l'ingresso sul mercato di altri soggetti disponibili a effettuare gli investimenti che sarebbero necessari al miglioramento del servizio.

Il presidente GRILLO (*PdL*), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del presidente Catricalà e per gli interventi dei colleghi senatori, svolge una riflessione sulla lenta ma inesorabile perdita di competitività subita dal settore economico-produttivo nazionale negli ultimi anni. Infatti, con l'ingresso nell'Unione monetaria europea, l'Italia è stata messa nella condizione di dover adeguare il nostro *sistema paese* alle esigenze imposte dal processo di integrazione europea, ivi compresa la necessità di conformarsi ai principi della concorrenza e della liberalizzazione dei mercati. Nel far questo, occorre considerare che i Paesi dell'Unione Europea sono diversi l'uno dall'altro e che, per quanto riguarda l'Italia, unitamente ad elementi di debolezza, rappresentati dall'elevato debito pubblico, sussistono tuttavia punti di forza, come l'ingente risparmio privato e la solidità del sistema bancario, sui quali il Legislatore dovrebbe fare leva nella propria azione riformatrice.

Pertanto, ferma restando l'esiguità delle risorse pubbliche, vanno individuate soluzioni alternative che favoriscano gli investimenti nel settore delle concessioni autostradali ed aeroportuali. Infine, concorda col presidente Catricalà sull'inopportunità di istituire nuove *authority*, reputando più utile potenziare quelle esistenti: al riguardo, ritiene apprezzabile il ruolo propositivo assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione da cui ha preso spunto l'audizione odierna.

Il presidente CATRICALÀ, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti per le costruttive riflessioni svolte, sottolinea l'esigenza che l'Autorità da lui presieduta sia dotata di strumenti adeguati per vigilare sulla corretta attuazione dei processi di liberalizzazione, evitando che questi degenerino nella costituzione di monopoli privati.

Al riguardo, come indicato nella segnalazione dello scorso 9 febbraio, auspica che il Legislatore voglia, al fine di rafforzare l'applicazione dei principi concorrenziali nell'agire della pubblica amministrazione, dotare l'Autorità della legittimazione ad adire il giudice amministrativo, per chiedere l'annullamento degli atti di particolare rilevanza della pubblica amministrazione illegittimi per violazione dei principi e delle norme comunitarie e nazionali a tutela della concorrenza. Altresì, sarebbe opportuno dotare l'Autorità della legittimazione a sollevare, nell'ambito dei procedimenti volti all'accertamento degli illeciti, questioni di legittimità costituzionale della normativa in contrasto con il principio di concorrenza, nonché della facoltà di proporre al Consiglio di ministri l'impugnativa delle leggi regionali contrastanti con l'articolo 117 della Costituzione.

In merito all'istituzione di un soggetto terzo preposto alla regolamentazione e alla vigilanza nel settore dei trasporti, ritiene che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa dotarsi di un'apposita sezione, amministrativamente snella, per favorire l'apertura alla concorrenza, con particolare riguardo al settore delle concessioni.

In merito alle criticità del trasporto ferroviario regionale, ricorda che all'interno della struttura amministrativa dell'Autorità è stato istituito un apposito ufficio preposto alla tutela dei soggetti trasportati.

Relativamente al trasporto ferroviario in senso lato, ricorda che l'Autorità è ovviamente impossibilitata ad intervenire sui prezzi delle tariffe, se non a fronte di abusi evidenti.

Per quanto riguarda poi la questione dell'affidamento dei contratti di servizi e forniture, sussistono criticità affrontabili in sede di attuazione del «Codice dei contratti pubblici».

In merito alla proprietà pubblica o privata delle reti dei servizi pubblici, rileva come non vi sia l'intenzione di procedere all'alienazione delle reti in mano pubblica; con riguardo, invece, alle reti di proprietà privata, è evidente che mancano le risorse pubbliche per consentire allo Stato di riacquistarle.

Per quanto concerne la questione delle società concessionarie del servizio ferroviario locale o regionale, sottolinea come la questione centrale sia rappresentata dal buon funzionamento del servizio, al di là della proprietà pubblica o privata delle società.

Da ultimo, ritiene che il disegno di legge annuale sulla concorrenza possa rappresentare non certo una panacea per tutti i mali, ma quanto meno un primo passo per risolvere le questioni affrontate con la segnalazione inviata dall'Autorità al Parlamento e al Governo.

Il presidente GRILLO, dopo aver rinnovato il proprio ringraziamento al presidente Catricalà e ai senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E DI GIOVEDÌ

Il presidente GRILLO comunica che le sedute già convocate domani, mercoledì 17 febbraio 2010, alle ore 8,30 e giovedì, 18 febbraio 2010, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

Comunica, altresì, che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 febbraio 2010, alle ore 15,30 è anticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 16 febbraio 2010

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato dei disegni di legge n. 1035 e n. 1115 è scaduto in data 4 febbraio, avverte che tutti gli emendamenti pervenuti vengono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che oggi, alle ore 15,30, si svolgeranno in Ufficio di Presidenza audizioni in merito allo schema di decreto legislativo n. 182, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1035, 1115

Art. 2.

2.1

FERRANTE, DELLA SETA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«5) contribuiscano alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici».

2.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di alta qualità» con le seguenti: «di qualità».

2.3

VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Si definiscono "prodotti biologici" i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dai regolamenti, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia».

2.4

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'intera filiera dei prodotti biologici costituisce nel suo complesso uno specifico ed autonomo settore ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».

Art. 3.**3.1**

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Il prodotto biologico esclude ogni forma di contaminazione seppur accidentale da organismi geneticamente modificati e di loro derivati».

Art. 5.**5.1**

MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 6.**6.1**

VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dei principi di sussidiarietà e di collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per realizzare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate, nonché al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica italiana e di promuovere politiche efficaci per la ricerca, l'innovazione e la competitività del settore continua ad ope-

rare presso il Ministero il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, già istituito con decreto ministeriale 10 dicembre 2008, di seguito denominato "Comitato"».

6.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «entro un mese» con le seguenti: «entro 40 giorni».

6.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «sindacali».

6.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) un rappresentante delle Organizzazioni rappresentative a livello nazionale del settore dell'acquacoltura e della piscicoltura».

6.5

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, alla lettera g) e alla lettera m) sopprimere le parole da: «risultino già costituite» fino alla fine della lettera.

6.6

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «o risultino riconosciute in base a normative regionali vigenti».

6.7

FERRANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «due rappresentanti» con le seguenti: «un rappresentante».

Conseguentemente, sostituire la parola: «designati» con la seguente: «designato».

6.8

ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) un rappresentante dell'Organismo unico nazionale di accreditamento, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 775/2008».

6.9

FERRANTE, DELLA SETA, BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«n) un rappresentante della ricerca pubblica operatore nel settore;
o) un rappresentante della ricerca privata operante nel settore».

6.10

POLI BORTONE

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) due rappresentanti rispettivamente indicati dal Consiglio dell'ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali e dal Consiglio nazionale di periti agrari e dei periti agrari laureati».

Art. 7.**7.1**

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3 del decreto ministeriale 21 aprile 2008,».

7.2

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.3

MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, nei rispettivi territori di competenza, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le Regioni interessate o le Province Autonome di Trento e Bolzano, concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale sottoscrivendo gli idonei protocolli multilaterali».

7.4

VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale. I distretti biologici favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricola, zootecnica e di acquacoltura biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preser-

vazione delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversità agricola e naturale».

7.5

DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, dopo le parole: «semplificare l'applicazione delle norme» inserire le seguenti: «di certificazione del metodo colturale biologico, nonché di quelle».

Art. 12.

12.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è» inserire le seguenti: «obbligatorio e».

Art. 13.

13.1

LA RELATRICE

Al comma 10, sostituire le parole: «dall'indicazione scritta» con le seguenti: «da un documento scritto contenente l'indicazione».

Art. 14.

14.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Norme di autorizzazione di prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica) – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con la Confe-

renza Stato-Regioni, sentito il Comitato, adotta un decreto avente per oggetto la disciplina dell'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati per il metodo di produzione biologica sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione vegetativa e sulle piante, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento ed alle relative disposizioni applicative».

Art. 15.

15.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «vino biologico» con le seguenti: «vino prodotto con uve biologiche».

Conseguentemente, ai commi 2 e 3 e alla rubrica sostituire le parole: «vino biologico» con le seguenti: «vino prodotto con uve biologiche».

Art. 16.

16.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Produzioni animali*) – 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo parere del Comitato, di cui all'articolo 6, sono adottate le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali».

Art. 17.

17.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero».

17.2

PERTOLDI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO,
PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riconosciute dal Ministero» inserire le seguenti: «per le specie non disciplinate a livello europeo dal Reg. (CE) n. 710/2009 del 5 agosto 2009»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, è disciplinato l'impiego di prodotti omeopatici destinati alla profilassi ed alle cure negli allevamenti di acquacoltura condotti con metodo biologico».

Art. 19.**19.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai prodotti del territorio regionale».

19.2

POLI BORTONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle gare di appalto, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi stessi, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai fornitori di alimenti e bevande provenienti da agricoltura biologica».

Art. 20.

20.1

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 5.

Art. 21.

21.1

POLI BORTONE

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «di qualità».

21.2

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI,
MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di qualità».

21.3

LA RELATRICE

Al comma 4, dopo le parole: «rifinanziato ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 11, comma 3, lettera f)».

21.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «salubrità degli alimenti» inserire la seguente: «biologici».

Art. 22.

22.1

POLI BORTONE

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «di qualità».

22.2

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «2008» e: «2009» rispettivamente con le parole: «2010» e «2011».

22.3

FERRANTE, DELLA SETA, MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, sostituire le parole: «2008» e: «2009» rispettivamente con le parole: «2010» e «2011».

22.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e di qualità».

22.5

FERRANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

22.6

LA RELATRICE

Al comma 5, lettera a), sopprimere la parola: «nonché».

22.7

LA RELATRICE

Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: «scolastica» con le seguenti: «, anche scolastica.».

22.8

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «contributi agli enti locali» inserire le seguenti: «che istituiscono o comunque favoriscono i distretti biologici di cui all'articolo 7 e agli enti locali che».

Art. 24.**24.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «autorizza» inserire le seguenti: «soggetti pubblici o».

24.2

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché in coordinamento» a: «concorrente» con le seguenti: «in collaborazione fra loro e per quanto di competenza».

Art. 25.**25.1**

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, costituito ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 gennaio 2006, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2006. Il Comitato è riformato ai sensi del comma 2 del presente articolo al fine di garantire la rappresentanza paritetica allo Stato e agli enti locali».

25.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Comitato esprime altresì entro 60 giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sulle infrazioni e relative sanzioni rilevate a carico degli organismi di controllo».

Art. 26.**26.1**

RANDAZZO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, TEDESCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

26.2

LA RELATRICE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle procedure» con le seguenti: «dalla descrizione delle procedure».

26.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 90 giorni».

26.4

LA RELATRICE

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

26.5

LA RELATRICE

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «data di proposizione dell'istanza di cui al comma 1, senza che il Ministero» con le seguenti: «data di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo, senza che il Ministro».

26.6

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «12 mesi».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «almeno sei mesi» con le seguenti: «almeno tre mesi».

26.7

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti etichettati fino alla data di scelta del nuovo organismo di controllo e certificazione, possono essere venduti nei sei mesi successivi alla predetta data, previa autorizzazione del nuovo organismo».

Art. 28.**28.1**

TEDESCO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «La procedura di controllo viene presentata» con le seguenti: «La procedura di controllo standard, di cui all'articolo 27, comma 6, lettera a) del Regolamento, e il piano delle misure di cui all'articolo 27, comma 6, lettera b) del Regolamento, vengono presentate»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «procedura di controllo» inserire la seguente: «standard»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «al Ministero, nonché».

28.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «La procedura» con le seguenti: «La descrizione della procedura».

28.3

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende biologiche con sede nello stesso distretto, così come definito dall'articolo 7, possono consorzarsi tra di loro e utilizzare lo strumento della certificazione di gruppo per la commercializzazione dei

loro prodotti, equiparando in tal modo la certificazione di gruppo a quella individuale ai sensi della normativa italiana ed europea».

28.4

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende biologiche con un fatturato annuo massimo di diecimila euro, che commerciano i propri prodotti all'interno della regione dove hanno la propria sede, possono consorzarsi tra di loro e utilizzare il sistema di garanzia partecipativa per la certificazione dei propri prodotti, equiparando in tal modo il sistema di garanzia partecipativa per la certificazione dei propri prodotti a quella individuale ai sensi della presente legge».

Art. 29.

29.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definiscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui si svolge il rapporto con l'impresa oggetto di controllo e certificazione, stabilendo i reciproci diritti ed obblighi, la tipologia dei servizi offerti, le tariffe e le penalità in caso di risoluzione del contratto».

29.2

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato e istituiscono un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionale del personale;».

29.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2), lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e a quelle nelle quali il medesimo opera».

29.4

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

29.5

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle regioni, nel cui territorio» inserire le seguenti: «è situata la sede legale dell'impresa e in quelle dove».

Art. 30.**30.1**

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 4.

Art. 31.**31.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «competente per territorio».

Art. 32.**32.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «corrispettivo» con la seguente: «contributo».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 6, sostituire ovunque ricorra la parola: «corrispettivo» con la seguente: «contributo».

Art. 34.**34.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «dell'operatore».

34.2

LA RELATRICE

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed obiettivi».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed obiettivi».

34.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'operatore conserva il diritto agli aiuti comunitari previsti dal piano di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005».

Art. 35.**35.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

I commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«2. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo e a trasmetterli all'organismo di controllo e certificazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Ministro di cui al presente articolo».

35.2

LA RELATRICE

Al comma 5, sostituire le parole: «saranno stabiliti gli strumenti di computo della tassa» con le seguenti: «sono stabilite le modalità di computo del contributo».

35.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«In caso di morosità nel pagamento del contributo la riammissione a controllo dell'operatore, senza soluzione di continuità, può avvenire in seguito a verifica, da parte dell'organismo, della continuità della produzione biologica nonché dell'affidabilità e della sicurezza del sistema di controllo».

Art. 36.**36.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di ridurre gli oneri burocratici per gli operatori, in base al principio della semplificazione amministrativa».

Art. 37.**37.1**

POLI BORTONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,consultabili via internet e aggiornati annualmente».

Art. 40.**40.1**

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Possono essere importati da Paesi terzi esclusivamente prodotti biologici conformi assistiti da idonei documenti giustificativi rilasciati da organismi o autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento. Detti documenti giustificativi devono attestare che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del regolamento, ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, e che tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o di un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento.

3. Possono altresì essere importati come biologici da Paesi terzi prodotti assistiti da idonei certificati di ispezione rilasciati dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento. Detti certificati di ispezione devono attestare che il prodotto importato come biologico sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV del Regolamento; che gli operatori siano stati assoggettati a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V del Regolamento e che siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuato ed efficace; che in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione nel Paese terzo gli operatori siano stati assoggettati ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento o al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento.

4. Gli organismi di controllo e certificazione degli importatori operanti sul territorio nazionale, nell'esercizio dell'attività di controllo, verificano che gli operatori assoggettati si siano attenuti alle disposizioni di cui

ai commi 2 e 3 del presente articolo e che i medesimi operatori detengano per almeno due anni i documenti giustificativi ed i certificati di ispezione relativi ai prodotti importati.

5. Nelle more della vigenza dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1235/2008, l'Autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare gli importatori di cui all'articolo 39, comma 3, della presente legge, che abbiano comunicato la propria attività a norma dell'articolo 28 del Regolamento, ad immettere sul mercato i prodotti importati da paesi terzi che non figurino nell'elenco di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento, purché l'importatore comprovi in maniera idonea che sono state soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento. In tal caso la domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale».

Art. 41.

41.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «illecito penale da altra disposizione di legge, determinano» con le seguenti: «reato, costituiscono».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «illecito da altra disposizione di legge» con la seguente: «reato».

41.2

LA RELATRICE

Al comma 7, sostituire le parole da: «risolvere le fattispecie» alla fine del comma, con le seguenti: «porre riparo alle inadempienze di cui ai commi 2 e 3».

Art. 42.**42.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «sanzione accessoria fino alla revoca» con le seguenti: «sanzione accessoria della revoca».

42.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «deliberato».

42.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «deliberato».

42.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «deliberata».

42.5

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«c) mancata richiesta del prescritto parere dell'autorità competente territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione».

Art. 48.**48.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «e utilizzo di piantine orticole convenzionali» con le seguenti: «e utilizzo di semi o piantine convenzionali, senza richiesta di deroga o con deroga negata».

Art. 49.**49.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 56.**56.1**

LA RELATRICE

Al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 2 dell'articolo 17 e dal comma 2 dell'articolo 18» con le seguenti: «dal comma 2 dell'articolo 21 e dal comma 2 dell'articolo 22».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 16 febbraio 2010

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia, nonché l'ingegner Razelli, presidente dell'ANFIA.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 10 febbraio scorso.

Il presidente CURSI informa che verrà presentata dalla senatrice Vicari una riformulazione dell'emendamento 2.0.6 (testo 2), che è da ritenersi proponibile in quanto nella nuova versione si rende esplicita la connessione con l'oggetto del decreto-legge in esame. Infatti, la proposta emendativa è volta a garantire il potenziamento dell'efficienza del sistema di approvvigionamento di energia elettrica. Essa consentirebbe non solo di favorire i nuovi investimenti nel sistema di approvvigionamento di energia elettrica, ma anche di non alterare la concorrenza nel mercato elettrico tra vecchi e nuovi impianti, assicurando il rispetto di un principio consolidato in sede europea proprio quando viene sottoposto al vaglio di quella sede il decreto-legge in discussione.

Interviene brevemente il senatore SANNA (PD) per chiedere al sottosegretario Saglia se l'Esecutivo intenda presentare nuovi emendamenti in relazione ai possibili esiti della trattativa in corso sul caso Alcoa.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sull'opportunità di riaprire il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, preannuncia la presentazione nella giornata di oggi di alcune proposte emendative e di un ordine del giorno.

Il sottosegretario SAGLIA esclude, allo stato attuale, la presentazione da parte del Governo di nuove proposte emendative, mentre il presidente CURSI propone di riaprire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, fissando improrogabilmente il nuovo termine per le ore 17 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica (ANFIA), in relazione all'Atto Comunitario n. 53, recante «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» (COM 2009 (388) def.)

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto all'ingegner Razelli e, ringraziandolo per la sua presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegner RAZELLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, e svolge alcune considerazioni sull'atto comunitario in esame, con particolare riguardo al mercato primario (riguardante i rapporti tra case automobilistiche e rete distributiva) e al mercato secondario (riguardante i servizi di manutenzione e di riparazione dei veicoli e la distribuzione delle parti di ricambio). Fornisce, infine, alcuni dati sul mercato europeo dell'auto, con particolare riferimento ai veicoli commerciali.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegner Razelli per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIADIANA DI DOMANI

Il presidente CURSI informa che la seduta prevista per domani alle ore 9 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 16 febbraio 2010

149^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI alla luce del protrarsi della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltosi e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che la trattazione degli argomenti previsti per la giornata odierna sarà rinviata alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15.

Ricorda infine che alle ore 18 di oggi è previsto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 8, assunto quale testo base nell'ambito dell'esame congiunto delle iniziative legislative in materia di limiti al consumo di tabacco (Atti Senato n. 8 e connessi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 16 febbraio 2010

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, del Regolamento il ministro della salute Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute sulle tematiche connesse ai disegni di legge nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063 e 1442 sullo sviluppo delle isole minori

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione del ministro Fazio nell'ambito della procedura informativa in titolo.

Il ministro FAZIO fa preliminarmente presente che i problemi sanitari delle isole minori richiedono analisi ed interventi specifici per ridurre gli svantaggi e le fragilità strutturali che caratterizzano tali parti del territorio nazionale. La sanità esprime bisogni che sono terminali di processi che nascono e si sviluppano nelle problematiche della vita sociale e am-

bientale, proprie delle isole di piccole dimensioni e che riguardano l'ambiente, il lavoro, l'educazione e la scuola, i trasporti, ma anche l'accesso e l'impatto turistico fino all'approvvigionamento idrico ed energetico. Aspetti che si riflettono sui fabbisogni e la domanda di salute e, di conseguenza, sulla organizzazione dell'assistenza sanitaria, non solo dell'urgenza-emergenza, e della risposta ospedaliera per le fasi acute delle patologie ma anche nell'assistenza primaria di base ed in tutte le fasi di prevenzione, diagnosi precoce e, infine, riabilitazione e controllo dell'intero processo clinico e assistenziale.

Per affrontare il problema ed accelerare lo sviluppo di soluzioni è stata definita una metodologia di analisi, affidata all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al fine di affrontare con un medesimo approccio le isole minori, peraltro collocate in contesti regionali molto differenti per organizzazione e gestione sanitaria. Lo scopo è quello di identificare le principali criticità e le problematiche comuni ma, al tempo stesso, di trovare le soluzioni che sono specifiche per ogni singola realtà che contiene differenze significative legate alla dimensione, alla collocazione geografica, alla vicinanza con il continente e alla sua dipendenza, alla vitalità produttiva e culturale, alle vocazioni economiche e sociali che rappresentano. Alcune delle maggiori criticità incontrate dalle popolazioni delle isole sono la difficoltà nelle comunicazioni, che possono essere superate con l'utilizzo delle tecnologie; il fatto che piccole popolazioni non raggiungono la massa critica necessaria per la presenza di specialisti e attrezzature costose; la continuità assistenziale; la necessità di raggiungere un corretto bilanciamento tra i residenti trasferiti per trattamenti ed il personale sanitario da condurre sull'isola; la difficoltà nel reclutamento di personale medico altamente specializzato e, al tempo stesso, l'isolamento professionale che può essere superato con la telemedicina e una specifica informazione.

Alla luce di queste considerazioni, l'approccio metodologico dell'analisi si è concentrato sulle caratteristiche della domanda ospedaliera, ambulatoriale e di urgenza, della morbilità e mortalità sotto forma di percorso orizzontale o di processo clinico assistenziale per gruppi di popolazioni, per patologie più rilevanti e per branche specialistiche e quindi sulla continuità assistenziale quale strumento per raggiungere un risultato di efficienza e anche di efficacia.

I fabbisogni di salute vengono letti trasversalmente sulla base dei processi di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, ma anche promozione ed educazione alla salute, prevenzione nei vari livelli, diagnosi precoce, terapia nei vari gradi di complessità chirurgica e medica, per giungere alla riabilitazione, al controllo ed al *follow up*. Ne scaturisce un livello di analisi e di riprogettazione della rete di strutture e funzioni sanitarie, estremamente rilevante nella situazione delle isole di piccole dimensioni, orientato a pianificare l'appropriatezza delle attività necessarie alla maggior parte dei percorsi del paziente/cittadino. Infatti, una delle problematiche più complesse della programmazione sanitaria nelle piccole comunità è rappresentata dalla scelta dei servizi da offrire *in situ* e di

quelli da predisporre il trasferimento dei pazienti, sia che si tratti di prestazioni di emergenza che programmate. A questo proposito, un aspetto molto delicato è rappresentato dalla gravidanza e dal parto: la soglia minima di sicurezza nelle strutture per i parti è pari a cinquecento, che è un numero difficile da raggiungere nelle isole. Per tale specifica tematica, il Ministero è impegnato ad adottare linee guida cliniche organizzative al fine di promuovere uno specifico modello assistenziale. Dall'analisi sono emersi risultati positivi del percorso di urgenza-emergenza del pronto soccorso e dell'elisoccorso, dove la cultura medica e organizzativa nazionale è ormai di buon livello.

Sottolinea poi che le principali criticità che l'analisi ha rilevato riguardano non tanto la carenza di tecnologie o specialisti, ma soprattutto di progetti e obiettivi di salute, nel senso di pianificare azioni coordinate e integrate dentro e fuori dall'isola con le funzioni del continente, per rispondere ai fabbisogni in modo puntuale attraverso la continuità assistenziale. Spesso si è osservata la mancanza di una positiva relazione tra domanda e offerta e la causa di tale discrasia è da ricercarsi all'interno di situazioni sociali cariche di accentuati fenomeni di malessere, sui quali grava la carenza di un progetto integrato di assistenza socio-sanitaria che coinvolga tutti gli attori del sistema sanitario ma anche le altre istituzioni come la scuola e gli enti locali. La sanità viene vissuta, prevalentemente dai residenti, come un problema la cui soluzione è rappresentata unicamente da tecnologie, attrezzature o medici specialisti e non come la partecipazione ad un percorso responsabile, teso ad evitare comportamenti dannosi e a ridurre i rischi, centrato sulla promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce.

Con riferimento alle caratteristiche del personale, l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda, come caratteristica auspicabile nelle isole, la presenza di medici generalisti e la creazione di canali di comunicazione-telecomunicazione per i consigli di esperti a distanza. Inoltre, suggerisce l'addestramento di *staff* non sanitario in grado di valutare quando è necessario l'intervento medico e capace di filtrare le richieste.

Una questione rilevante riguarda la solitudine degli operatori impegnati esclusivamente, o per una gran parte della loro attività, nei centri di piccole dimensioni – aspetto significativo non solo per le isole circondate dal mare – che rischiano una riduzione dell'esperienza e delle capacità di gestione della malattia e del paziente che, a loro volta, alimentano atteggiamenti di preoccupazione e di incertezza. I medici di medicina generale ed il personale infermieristico che opera in condizioni di isolamento necessitano, quindi, di capacità diverse. Trovare personale con queste caratteristiche non è semplice e, in questo senso, alcuni paesi si sono attrezzati per la formazione di professionisti specifici per l'assistenza nelle aree più isolate.

In conclusione, compito del progetto avviato è quello di verificare le criticità e le eventuali carenze che caratterizzano l'attuale risposta sanitaria alla domanda delle popolazioni delle isole minori, al fine di comprendere i fabbisogni necessari, ma anche quelli latenti e inespressi, attraverso

le informazioni disponibili. Inoltre, di formulare proposte e soluzioni appropriate e coerenti con i livelli essenziali di assistenza, con le indicazioni del Piano sanitario nazionale e dei piani delle regioni di appartenenza ma anche con le esperienze organizzate e gestionali considerate buone pratiche e mutuabili nel Paese, attraverso una proposta operativa di miglioramento specifica per ciascuna realtà. Il Ministero intende con questo progetto dare raccomandazioni alle regioni coinvolte affinché focalizzino gli interventi sulle priorità e sui problemi più urgenti attraverso un approccio orientato non solo alla progettazione, ma soprattutto alla fattibilità e naturalmente alla valutazione dei risultati avendo ben presenti i vincoli di spesa. Inoltre, il Ministero intende orientare gli assessorati alla sanità e le aziende sanitarie di riferimento ad operare in modo coordinato e integrato con le altre istituzioni coinvolte come la scuola e l'università, sia sul versante dell'assistenza, della formazione e aggiornamento dei professionisti e degli operatori ed anche della ricerca e dello sviluppo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) interviene per chiedere quali siano le prospettive e le implicazioni finanziarie per lo sviluppo dei progetti di telemedicina e in che misura questi progetti rispondano alle esigenze sanitarie delle popolazioni interessate. Chiede inoltre in che modo il Ministero orienti le regioni per far fronte ai picchi di domanda sanitaria conseguenti alle notevoli variazioni demografiche che le isole minori subiscono in occasione del periodo estivo.

Il ministro FAZIO fa presente che il piano nazionale della telemedicina in fase di apprestamento non si basa su tecnologie particolarmente innovative, tenuto conto che le problematiche che affliggono molti pazienti cronici possono essere risolte attraverso strumenti molto semplici e la disponibilità di un telefono. Certamente la telemedicina potrà consentire un miglioramento per quanto riguarda le diagnosi a distanza, considerato anche che gli investimenti connessi non richiedono un esborso finanziario particolarmente gravoso. Inoltre, il Ministero della salute sta procedendo a valutare l'attuale distribuzione dei posti-letto, delle camere iperbariche e delle strutture per la dialisi renale disponibili sulle isole minori al fine di una corretta pianificazione degli stessi anche in funzione dei picchi demografici durante il periodo estivo.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il ministro Fazio per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che con l'audizione di oggi il Comitato ristretto sulle isole minori disponga di informazioni sufficienti ad avviare i propri lavori, fatta salva la possibilità di acquisire ulteriori elementi informativi in occasione di prossime audizioni sul tema.

Il senatore MOLINARI (PD) sollecita l'acquisizione di elementi informativi con riferimento ai preoccupanti eventi franosi che interessano in questi giorni la Calabria e la Sicilia.

Il senatore DELLA SETA (PD) auspica che, con riferimento al grave dissesto idrogeologico che interessa Calabria e Sicilia, si possa finalmente audire il Ministro dell'ambiente, anche per conoscere quali siano le determinazioni del suo Dicastero sulle finalizzazioni delle risorse finanziarie ottenute per far fronte alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009.

Il presidente D'ALÌ ritiene che si possa sicuramente procedere ad avviare i lavori del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge sulle isole minori ed in tal senso invita il relatore, senatore Alicata.

Dichiara inoltre che si farà interprete presso il ministro Prestigiacomo della esigenza manifestata dalla Commissione di acquisire elementi informativi con riferimento alle situazioni di dissesto idrogeologico ed ai provvedimenti che il Ministro dell'ambiente intende adottare per farvi fronte.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 16 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 2298) Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra i contenuti del provvedimento in esame, concernente la predisposizione ed il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. Riferisce che il progetto, da attuarsi entro il 2014, è volto al recupero architettonico del complesso monastico; alla costituzione di un museo e di una biblioteca storica; alla costituzione di laboratori dedicati alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e allo studio delle tradizioni monastiche. Osserva che l'articolo 2 prevede, per la realizzazione del progetto, la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS, mentre l'articolo 3 stabilisce che la Fondazione presenti annualmente, alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, una relazione sui lavori svolti e sull'impiego del finanziamento ottenuto. Evidenzia che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile in parte alla «tutela», in parte alla «valorizzazione» dei beni culturali; fa notare che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie

di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Sottolinea che con riferimento al riparto di competenze, la Corte costituzionale ha affermato che la cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(C. 3196 Governo) DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 13^a Commissione del Senato nel corso dell'esame al Senato. Nel richiamare quanto già enunciato nella seduta del 19 gennaio 2010, segnala le modifiche di interesse della Commissione. In particolare, osserva che l'articolo 1 disciplina, per l'intera durata dello stato di emergenza, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza per il completamento del progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici. Rileva che con una modifica introdotta al Senato, il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze. Sottolinea che l'articolo 2, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, prevede che, per garantire il subentro della regione e delle province senza soluzione di continuità nei rapporti facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, vengano istituite l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, attenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. L'articolo 4, definisce i compiti dell'Unità operativa, consistenti nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e del termovalorizzatore di Acerra, nonché alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida

emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali. Si sofferma sull'articolo 7, che disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore. Riferisce che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede misure volte alla costituzione e avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione ai Presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione della gestione dei rifiuti, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti pubblici e privati. Rileva che l'articolo 15, al comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile. Illustra quindi il contenuto degli articoli 16 e 17; quest'ultima disposizione, in materia di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) valuta negativamente il contenuto del provvedimento. Contesta le previsioni di cui all'articolo 17, ravvisando l'opportunità che sia riconosciuta in capo ai comuni la competenza relativa all'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico. Reputa altresì necessario che le spese sostenute dagli enti locali per interventi di contrasto dei dissesti idrogeologici siano sottratte dal computo degli oneri considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) dichiara la propria contrarietà sul testo in esame, che ritiene debba essere ritirato dal Governo o profondamente modificato. Nel richiamare le ragioni di opportunità che indurrebbero il Governo a prendere atto del profondo malessere che pervade i vertici del Dipartimento della Protezione civile, evidenzia che già nel corso dell'esame del provvedimento al Senato erano emerse valutazioni critiche sul continuo ricorso al sistema delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza in settori sempre più ampi ed estesi, con conseguente abuso delle procedure d'intervento in deroga alla legislazione ordinaria. Esprime quindi forti riserve sulle previsioni dell'articolo 16, del quale auspica la soppressione.

Il senatore Maurizio SAIA (*PdL*) fa notare che il decreto-legge in titolo contempla diverse disposizioni che assumono un particolare rilievo e che dovrebbero essere prontamente approvate, quali in particolare le previsioni che stabiliscono la conclusione dello stato di emergenza in Campania nella gestione del ciclo dei rifiuti e il trasferimento di competenze dal Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo al presidente della regione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(C. 2449-B Governo) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 14^a Commissione del Senato ed alla XIV Commissione della Camera nel corso del precedente esame presso i due rami del parlamento. Nel richiamare quanto già enunciato nelle sedute del 23 giugno e del 7 ottobre 2009, si sofferma sulle modifiche di interesse della Commissione. Evidenzia che l'articolo 7, nel testo emendato al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo i due nuovi articoli 4-*bis* e 4-*ter*, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Osserva che l'articolo 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo UE, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Riferisce che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura, e dell'articolo 43, che modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'esigenza che, all'articolo 7, sia riconosciuto uno specifico ruolo alle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;

ritiene peraltro opportuno prevedere una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

Il senatore Maurizio SAIA (*PdL*), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda (C. 2298)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2298, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda»;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato altresì che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che alla realizzazione del progetto ed alla gestione del Fondo presieda un apposito organismo composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate.

ALLEGATO 2

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 195/2009, approvato dal Senato e in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, su cui la Commissione ha reso parere alla 13^a Commissione del Senato;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni in materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, assegna alla competenza esclusiva dello Stato, nonché in materia di «protezione civile» e «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annette alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

considerato il parere reso nella seduta del 19 gennaio 2010 sul provvedimento in titolo nel corso dell'esame al Senato e valutate le modifiche apportate al testo del decreto-legge;

ritenuto opportuno, in riferimento all'articolo 16, il mantenimento in capo al dipartimento della protezione civile di tutte le funzioni attualmente assegnate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia soppresso l'articolo 16;
- 2) siano stabiliti, in ordine all'articolo 17 relativo agli interventi urgenti volti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico, i criteri per la scelta delle priorità di intervento, con l'obiettivo di assegnare le risorse in maniera omogenea sul territorio nazionale, tenendo conto delle

esigenze avanzate da parte degli enti locali e delle regioni ed affidando agli stessi enti locali e regioni la gestione degli interventi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie locali in Campania sia costantemente coinvolto, nei prossimi dodici mesi, in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non sottoporre al patto di stabilità le spese per interventi di contrasto e sistemazione del dissesto idrogeologico.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009
(C. 2449-B Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, in corso di esame presso la XIV commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato che il disegno di legge comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione («rapporti dello Stato con l'Unione europea»);

considerati i pareri resi nelle sedute del 23 giugno e del 7 ottobre 2009 sul provvedimento in titolo e valutate le modifiche apportate al testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 6, nella parte in cui introduce l'articolo 4-*ter* alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, un coinvolgimento delle regioni nel progetto del programma nazionale di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, prima della presentazione da parte del Governo alla Commissione europea;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, uno specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere altresì una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 16 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 9,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui il Comitato prende atto.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009

Prosegue l'esame della comunicazione all'ordine del giorno, relativa alla conferma dell'opposizione del segreto di Stato nel procedimento in corso di svolgimento a Milano.

Si svolge una discussione nel corso della quale intervengono il presidente D'ALEMA, i deputati CICCHITTO e COTA, i senatori CAFORIO, QUAGLIARIELLO ed ESPOSITO, i deputati BRIGUGLIO e ROSATO e i senatori PASSONI e RUTELLI.

Il presidente D'ALEMA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009

Prosegue l'esame delle comunicazioni all'ordine del giorno relative alla conferma delle opposizioni del segreto di Stato nel procedimento in corso di svolgimento a Perugia.

Intervengono il presidente D'ALEMA, i deputati CICCHITTO, COTA, BRIGUGLIO e ROSATO e i senatori QUAGLIARIELLO, RUTELLI, PASSONI, CAFORIO e ESPOSITO.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 16 febbraio 2010

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Presidente della Regione Abruzzo, dottor Giovanni Chiodi

Il PRESIDENTE introduce l'audizione all'ordine del giorno, rammentando che quest'ultima va inquadrata nell'ambito dell'attività di inchiesta svolta nel corso degli ultimi mesi con riguardo alle strutture psico-riabilitative del Gruppo Villa Pini d'Abruzzo.

Il dottor CHIODI premette che a suo avviso sarebbe opportuno mantenere un certo riserbo sui contenuti dell'audizione odierna, considerata la delicatezza dei temi che saranno affrontati.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Si apre un dibattito sulla pubblicità dei lavori odierni, nel cui ambito intervengono il senatore COSENTINO e il PRESIDENTE.

All'esito del dibattito la Commissione decide di assicurare la pubblicità dei lavori solo con la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico; non anche con l'attivazione del circuito audiovisivo, richiesta da un organo di informazione.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Presidente della Regione Abruzzo, dottor Giovanni Chiodi

Il dottor CHIODI riferisce in primo luogo circa la compiuta dimissione di tutti i degenti già ricoverati presso le strutture psico-riabilitative del Gruppo Villa Pini, assicurando che sono state trovate sistemazioni consone rispetto alle reali problematiche dei singoli malati.

Si sofferma quindi diffusamente sulle prospettive di eventuale riassorbimento dei dipendenti del Gruppo, sottolineando che la questione è oggetto della dovuta considerazione, ma va affrontata nel pieno rispetto dei vincoli giuridici ed economici esistenti e senza ingenerare possibili falsi affidamenti. Si potrà essere più precisi solo allorquando il Tribunale fallimentare avrà adottato una pronuncia nell'ambito della procedura concorsuale appena iniziata, pronuncia che condizionerà anche l'approccio della Regione alla problematica.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO, MAZZARACCHIO, BOSONE e MASCELLI.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione ad una nuova data da concordare con il Presidente della Regione, così da consentire che le risposte ai quesiti formulati vengano date anche alla luce di quella che sarà la pronuncia giudiziaria.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica la sconvocazione della seduta plenaria prevista per domani alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 16 febbraio 2010

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Kostas Moschochoritis, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, e Rolando Magnano, vice capo missione Italia di Medici senza frontiere.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Rolando Magnano, vice capo missione Medici Senza Frontiere Italia, e Kostas Moschochoritis, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia sul rapporto di Medici Senza Frontiere sui centri per migranti: CIE, CARA e CDA

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite ricordando le precedenti iniziative che la Commissione per i diritti umani del Senato ha condotto unita all'organizzazione Medici Senza Frontiere, la quale rappresenta certamente per la Commissione un interlocutore di prima importanza.

Kostas MOSCHOCHORITIS, direttore generale di Medici senza frontiere Italia ricorda come il rapporto illustrato nella giornata odierna faccia seguito ad un primo rapporto sulle condizioni igienico-sanitarie nei centri di permanenza temporanea, redatto sulla base di una ricerca condotta nel 2003. Quella prima ricerca aveva avuto una vasta eco tanto che alcune sue parti furono riprese da autorevoli rappresentanti delle Nazioni Unite.

Rolando MAGNANO, vice capo missione Italia di Medici senza frontiere, riferisce che l'indagine del 2010 è basata su due diverse visite condotte da MSF a distanza di otto mesi tra il 2008 e il 2009. Sono stati visitati 21 tra centri di identificazione ed espulsione (CIE), centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) e centri di accoglienza (CDA) - i quali hanno caratteristiche molto simili ai CARA - disseminati sul territorio nazionale. In alcuni, tuttavia, ci si è trovati di fronte a un atteggiamento non favorevole da parte dei gestori e sono state incontrate difficoltà nel condurre liberamente l'indagine e sono stati affrontati limitazioni e dinieghi nell'accedere a determinate aree. Rispetto alle visite condotte nel 2003 davvero poco sembra cambiato e non poche perplessità nascono soprattutto con riferimento alla scarsa assistenza sanitaria, che è per lo più strutturata per fornire cure minime, sintomatiche e a breve termine. Stupisce inoltre l'assenza di protocolli sanitari per la diagnosi e il trattamento di patologie infettive e croniche. Mancano, soprattutto nei CIE, i mediatori culturali senza i quali si crea spesso incomunicabilità tra il medico e il paziente. Sconcerta inoltre il fatto che le autorità sanitarie locali non siano autorizzate ad essere presenti nei centri. In alcuni centri, come Trapani e Lamezia Terme, sono state riscontrate condizioni generali che rendono quei luoghi evidentemente incompatibili a trattenere persone in termini di vivibilità. Anche nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sono stati rilevati purtroppo servizi in larga parte inadeguati. Nei centri di Foggia e di Crotona, per esempio, si arrivano a contare 10-12 persone costrette a vivere in container fatiscenti di 25 o 30 metri quadrati, per di più distanti diverse centinaia di metri dai servizi e dalle altre strutture del centro. Più in generale va sottolineato il fatto come le patologie riscontrate non siano state portate in Italia dalle persone immigrate dal loro paese di provenienza, ma siano in stretta connessione con le condizioni di vita che esse hanno trovato nel nostro paese. In buona sostanza la gestione dei centri per migranti, sia dei CIE sia dei CARA sia dei CDA, non pare davvero soddisfacente: i servizi erogati sono purtroppo qualitativamente scadenti e spesso scarsi e non si riesce a garantire l'effettiva identificazione, protezione e assistenza di soggetti estremamente vulnerabili.

Prendono la parola per rivolgere domande e fare osservazioni i senatori DELLA SETA (*PD*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e FLERES (*PdL*). Segue un breve intervento del presidente MARCENARO.

Rispondono quindi il direttore generale di Medici senza frontiere Italia, Kostas Moschochoritis, e Rolando Magnano, vice capo missione Italia di Medici senza frontiere.

SULLA DISCUSSIONE IN AULA DI MOZIONI CONCERNENTI IL SISTEMA CARCERARIO ITALIANO

Il presidente MARCENARO ricorda che nel pomeriggio avrà luogo in Aula la discussione su alcune importanti mozioni che riguardano i problemi del sistema carcerario in Italia.

La Commissione si è occupata a più riprese dei problemi della giustizia in Italia, sin dalla visita agli istituti penitenziari di Palermo Ucciardone, Favignana e Catania Piazza Lanza, svolta nel mese di marzo dell'anno scorso. Successivamente, inoltre, il sottosegretario alla giustizia, onorevole Giacomo Caliendo, ha preso parte ad una audizione in commissione sul medesimo argomento. Vale da ultimo la pena di ricordare la presentazione in Senato, nel mese di dicembre, del volume «Diritti umani e tortura» di Paolo Garofalo, del quale il collega Salvo Fleres ha scritto l'introduzione.

Nel pomeriggio di oggi verrà presentato come ordine del giorno un testo bipartisan, a firma dei senatori Di Giovan Paolo e Fleres, il cui contenuto riflette pienamente i principi, gli ideali e i valori per i quali sta lavorando la Commissione diritti umani del Senato.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) illustra il testo esaltandone il carattere trasversale ed auspicando che possa essere accolto all'unanimità dai colleghi senatori.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 febbraio 2010

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(1211) *BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale*

(1412) *BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale*
(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1460) *MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) *TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) *Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) *RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) *RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) *PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

(Parere alla 3^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)* illustra il testo unificato in titolo, segnalando, in primo luogo, l'opportunità di coordinare il comma 1 dell'articolo 1, che configura come facoltà l'istituzione dei comitati, con il comma 1 dell'articolo 2, ove sembra configurarsi come obbligatoria l'istituzione degli stessi comitati nei Paesi ove non è possibile procedere alla loro elezione.

In riferimento all'articolo 4, comma 7, lettera *c*), ritiene necessario precisare che l'autorità consolare di riferimento è l'autorità consolare italiana presente nel Paese ove ha sede il comitato.

Reputa inoltre opportuno che, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8, comma 1, si precisi che la circoscrizione ivi richiamata è quella diplomatico-consolare nella quale risiede la comunità italiana.

Quanto all'articolo 10, comma 2, invita a verificare l'opportunità di affidare alla designazione unilaterale degli ambasciatori la cooptazione di ulteriori membri del comitato.

Segnala, quindi, all'articolo 12, comma 5, l'esigenza di specificare che i cittadini residenti cui si fa riferimento sono esclusivamente i residenti italiani; mentre, al comma 8 del medesimo articolo, ritiene ragionevole prevedere, tra i soggetti non candidabili, anche gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche.

Rileva, all'articolo 18, comma 1, che il sistema elettorale ivi previsto, attribuendo alla lista maggioritaria la metà più uno dei seggi, non contempla alcun correttivo in senso proporzionale, determinandosi così il rischio di produrre effetti paradossali nei confronti di quelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti nettamente superiore al 50 per cento.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Riferisce quindi sugli emendamenti riferiti al testo unificato.

Sull'emendamento 10.4, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad esso le osservazioni già formulate sul testo, relativamente all'articolo 10, comma 2.

Quanto all'emendamento 12.8, propone un parere non ostativo, a condizione che il voto tramite posta elettronica sia adeguatamente certificato, al fine di assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali previste per il diritto di voto.

Sull'emendamento 12.1, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad esso le osservazioni già formulate sul testo, relativamente all'articolo 12, comma 8.

Ritiene invece necessario esprimere un parere contrario sugli emendamenti 14.2 e 14.3, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di violare il principio costituzionale della segretezza del voto.

In riferimento all'emendamento 24.9, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che gli indirizzi generali formulati al Parlamento abbiano la natura di mero atto di impulso e non carattere imperativo, come sembra apparire dalla formulazione del testo.

Quanto all'emendamento 26.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 01, sia soppressa la lettera *b*), in quanto la disposizione ivi prevista sembra configurare, in capo ai comitati, un improprio potere di incidenza sul procedimento legislativo nella fase dell'iniziativa, e a condizione che, al capoverso *26-bis*, al comma 2, sia attenuata la natura del parere ivi previsto, eventualmente sopprimendo, al comma 7, l'obbligo di motivazione nel caso in cui il Governo e le Regioni si discostino dal parere formulato.

Nel proporre un parere non ostativo sull'emendamento 27.8, ritiene opportuno segnalare l'improprietà di attribuire al Ministro degli affari esteri o a un suo delegato il potere di convocare e presiedere l'Assemblea plenaria, in quanto tale potere spetta di norma al suo Presidente.

In riferimento all'emendamento 31.4, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le attività ivi previste, per le quali è riconosciuto un rimborso, siano strettamente connesse alle funzioni istituzionali svolte.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere,

per quanto di competenza, un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.100, segnalando, al comma 3-*sexies*, l'opportunità che la disciplina ivi prevista sia definita con un atto normativo di natura regolamentare piuttosto che con un provvedimento dirigenziale.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 febbraio 2010

76^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1934) Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate al paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo, atteso che la relazione tecnica afferma che la modifica è volta a chiarire il meccanismo di detrazione dell'imposta già pagata all'estero, in applicazione del principio di divieto di doppia imposizione, che appare comunque opportuno acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in termini di entrate. Inoltre, in ordine alla soppressione del paragrafo 4 del medesimo articolo, posto che la relazione tecnica – nell'affermare che il volume di interessi coinvolto appare di non rilevante entità – fa riferimento ai dati desunti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno 2005, occorre acquisire analoga conferma dell'invarianza sostanziale della norma alla luce di dati più recenti. Rileva infine che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro VEGAS conferma l'invarianza finanziaria delle modifiche apportate al paragrafo 2, nonché l'assenza di effetti di variazione di gettito con riferimento all'intervento di cui al paragrafo 4.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1957) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione esprime quindi un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1960) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza in relazione all'articolo 3, recante la copertura finanziaria mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in materia di interventi contro la desertificazione, che occorre acquisire conferma della compatibilità dell'utilizzo delle risorse rispetto alle destinazioni già previste. In ordine all'articolo 15 del testo dell'Accordo, occorre conferma dell'assenza di effetti in relazione al previsto ricorso a un collegio giudicante in caso di controversie, acquisendo elementi sebbene si tratti di oneri eventuali. Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine ai profili di quantificazione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in relazione al carattere prudenziale della stima, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro VEGAS dichiara di non avere osservazioni sul testo in quanto conferma la capienza delle risorse relative all'articolo 3 e l'assenza di effetti finanziari in ordine al Collegio giudicante previsto dall'articolo 15.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*), volto a chiedere chiarimenti sull'assenza di oneri connessi al Collegio giudicante, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione circa l'assenza di effetti onerosi connessi all'attività del Collegio giudicante di cui all'articolo 15.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 febbraio 2010

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184): osservazioni favorevoli con rilievi e raccomandazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 16 febbraio 2010

18^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (n. 176): osservazioni favorevoli con rilievo

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

**(2^a - Giustizia)
(10^a - Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno» (n. 171).

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**(3^a - Affari esteri, emigrazione)****(4^a - Difesa)***Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 8,30 e 15,30***IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14,30***IN SEDE CONSULTIVA**

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì, Vietti; Palomba e Paniz*).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (2007).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltra-

zioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).

- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).
- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

Esame del disegno di legge:

- III. Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (2007).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA**I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1999) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

IV. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).

- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
 - BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell'ENAC sulle problematiche connesse al riordino dell'Enac nonché alla sicurezza e alla gestione degli scali aeroportuali con particolare riferimento a quelli di Milano e di Roma.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali del-

l'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente della Federazione Distretti Industriali Italiani.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORNACIN. – Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (1186).
- D'ALIA. – Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e per la disciplina della separazione contabile delle gestioni previdenziali e assistenziali (1416).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri . – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).

- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche relative alla pesca del tonno rosso (n. 251).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – FIARC, dell'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani – USARCI e della Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio – FNAARC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14

Audizione del ministro della salute, Ferruccio Fazio, sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione del presidente e del direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), dottor Vincenzo Miceli e avvocato Salvatore Magno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 14

Audizioni informali

- Audizione del presidente dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), Marco Griffini, su questioni concernenti l'assistenza post-adoattiva.
- Comunicazioni del Presidente.

INDAGINI CONOSCITIVE

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione:

- Deliberazione di una proroga del termine.

Sui minori stranieri non accompagnati:

- Deliberazione di una proroga del termine.
- Deliberazione di una integrazione al programma.

Sulla prostituzione minorile:

- Deliberazione di una proroga del termine.
-

